

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 1955

(80<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria »  
**(462-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1454, 1455, 1456, 1461, 1463, 1464, 1467, 1472, 1473, 1474, 1475, 1478
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1452, 1455, 1457, 1460, 1464, 1467, 1471, 1472, 1373, 1374
CENINI	1468, 1472, 1473
DE LUCA Angelo	1471
DE LUCA Luca	1449, 1475
MARINA	1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1452, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1464, 1475
MARIOTTI	1442, 1450, 1451, 1453, 1462, 1470
MEDICI	1451, 1456, 1463, 1469
MINIO	1448, 1464, 1469, 1472, 1475
PASTORE	1447, 1464, 1475, 1476
PESENTI	1470, 1471
RODA	1446, 1451, 1452, 1458, 1459, 1461, 1471, 1472, 1473, 1474, 1477
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1453, 1456, 1458, 1460, 1461, 1463, 1464, 1468, 1470, 1472, 1473, 1474, 1477

« Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative relative alle patenti automobilistiche **(1169-B)** (Approvato dal Senato

e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1493, 1496
ALBERTI	1495
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	1495, 1496
MARINA	1495
MARIOTTI	1494
RODA	1493
VALENZI	1495

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Bertone, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Marina, Mariotti, Medici, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi, Braccesi, Fortunati e Giacometti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Rogadeo, Di Rocco, Pastore Ottavio e Alberti.

Intervengono il Ministro delle finanze Andreotti e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria »  
**(462-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25,

sulla perequazione tributaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi sanno, il disegno di legge che era stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati nel gennaio scorso; dopo una permanenza di 11 mesi alla Camera è ritornato l'altro ieri mattina con diverse modificazioni e il Presidente del Senato, nella seduta di sabato, lo ha assegnato alla Commissione finanze e tesoro, in sede deliberante.

Faccio presente che, secondo il nostro Regolamento, noi non possiamo più discutere di ciò che non è stato oggetto di emendamento da parte della Camera, ma dobbiamo esaminare e votare solo sulle modifiche introdotte dalla Camera al testo del disegno di legge approvato dal Senato.

TRABUCCHI, *relatore* Mi perdoni un quesito, signor Presidente, concernente una questione di Regolamento. Se uno di questi emendamenti, per esempio l'articolo 54 dell'attuale testo, che equipara gli affittuari ai proprietari, fu espressamente respinto dal Senato in Aula, noi lo possiamo prendere in considerazione in questa sede? Io ritengo di sì, essendo passato già un anno da quando il Senato non approvò quel testo. Quindi mi pare che non ci sia questione da fare in merito, ma pongo il quesito.

MARINA. Ho chiesto la parola per sollevare una eccezione di carattere pregiudiziale.

È norma regolamentare quella che fa obbligo alla Presidenza del Senato di distribuire i disegni di legge a tutti i senatori indistintamente. Tale obbligo sussiste anche quando si tratti di disegni di legge approvati dal Senato e restituiti perchè emendati dalla Camera dei deputati (articolo 52 del Regolamento).

La finalità della norma è bene evidente: consentire ad ogni senatore di conoscere l'argomento ed intervenire ove lo creda.

Investito il Senato, in Assemblea plenaria, di un disegno di legge, non è possibile, salvo deliberazione del Senato stesso, di investirne, ai fini dell'esame delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione competente per materia.

Al senatore Bertone, Presidente della nostra Commissione, non sfuggì la gravità di questa eccezione ed egli infatti la propose quando il Senato però non era in grado di deliberare perchè il messaggio del Presidente della Camera non era ancora pervenuto al Presidente del Senato.

Nella seduta pomeridiana, quando il Presidente del Senato annunciò la trasmissione del disegno di legge di che trattasi ed il deferimento alla nostra Commissione, l'eccezione non venne riproposta.

Ritengo opportuno, per deferenza verso la Presidenza del Senato, non trattare della ritualità del procedimento, ma credo sia indispensabile investire la nostra Commissione del problema.

Trattasi di una pregiudiziale di ordine costituzionale poichè incide sull'*iter* legislativo.

Il procedimento in atto verrebbe a privare del potere di legiferare quei senatori i quali, non essendo componenti di questa Commissione, avendo spiegato interventi in Aula nel momento in cui si discusse il disegno di legge, avessero ancora interesse di intervenire.

Chiedo pertanto che la nostra Commissione esamini in sede referente il disegno di legge in ordine alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con riserva da parte mia di presentare una relazione di minoranza se è necessario.

Evidenti sono le ragioni di questa mia dichiarazione, per cui credo che non vi sia bisogno che io mi prolunghi maggiormente.

RODA. Se ho ben capito, il collega senatore Marina, nella proposta che ha testè fatto, pretenderebbe affermare che la Commissione non sia competente ad esaminare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, eccedendo una questione di incostituzionalità.

Io penso che la nostra Commissione sia competente a decidere nel merito perchè regolarmente designata dal Presidente del Senato. Circa la pretesa pregiudiziale di incostituzionalità è superfluo che io rammenti ai colleghi che da pochi giorni è entrata in vigore la Corte costituzionale e ad essa sola spetta decidere se quello che noi facciamo oggi in questa Commissione sia costituzionale o meno.

Pertanto credo che la proposta del collega Marina debba essere rigettata senza entrare nel merito per i motivi che ho addotto. Se ben ricordo, il nostro Presidente senatore Bertone, sabato scorso ebbe a dichiarare in Assemblea che, qualora il Presidente del Senato avesse deciso di rinviare il disegno di legge sulla perequazione tributaria alla 5ª Commissione in sede deliberante, egli, dopo aver consultato i Commissari, non si sarebbe opposto a tale procedura.

La consultazione è quindi avvenuta ed ha dato esito positivo, dopodichè il nostro Presidente Bertone dichiarò, sempre in Aula, che ci saremmo riuniti in sede deliberante.

Nessun collega sollevò eccezioni di sorta in Aula. Noi quindi possiamo tranquillamente deliberare sul presente disegno di legge.

PASTORE. A me pare che la questione dovrebbe essere posta così. A termini di Regolamento spetta al Presidente e solo al Presidente di inviare i disegni di legge alle Commissioni competenti e di fissare se questi disegni di legge debbano essere esaminati in sede referente o discussi in sede deliberante.

È questa una facoltà del Presidente e non della Assemblea. Naturalmente essa è limitata dal fatto che in seguito, cioè dopo la decisione del Presidente del Senato, cinque membri della Commissione o un decimo dei membri del Senato hanno diritto di chiedere il passaggio del disegno di legge all'esame dell'Aula.

Quindi a me pare che noi siamo in perfetta regola e se per caso ci fosse qualche obiezione da fare alla decisione del Presidente del Senato, non siamo evidentemente noi che possiamo entrare in merito e che possiamo sindacare l'operato del Presidente del Senato.

Noi siamo investiti regolarmente dell'esame in sede deliberante di questo disegno di legge, sulla base di un preciso articolo del Regolamento. Se per pura ipotesi, il Presidente si fosse sbagliato, non sta a noi decidere e rifiutare l'incarico datoci dal Presidente. Ci saranno altri mezzi e altre vie, eventualmente, per sollevare la questione. Ma non è che noi possiamo dire: noi non ubbidiamo al mandato datoci dal Presidente perchè esiste una norma regola-

mentare che il Presidente ha dimenticato. Questo sarebbe assolutamente al di fuori della nostra competenza.

Quindi a me pare che la eccezione del collega Marina debba essere respinta e che la Commissione debba procedere secondo l'indicazione data dal Presidente.

TRABUCCHI, *relatore*. Secondo il Regolamento, di disegni di legge che non possono essere mandati alle Commissioni non ci sono che quelli che rientrano in alcune specifiche categorie; questo disegno di legge per la parte della delega legislativa, perchè i provvedimenti di delega legislativa devono essere approvati in Aula, potrebbe rientrare fra le materie che non possono essere deliberate in Commissione; però siccome l'articolo che riguarda la delega legislativa è stato approvato regolarmente in Aula e non è oggi modificato, ritengo che da questo punto di vista non ci sia alcuna difficoltà e che noi oggi possiamo discutere il disegno di legge in Commissione, dato che ai sensi del nostro Regolamento non possiamo tornare a discutere quel che l'Aula ha deciso e che è stato confermato anche dalla Camera. Sul punto della delega legislativa, che sarebbe stata di specifica competenza dell'Aula, credo che non si possa dire niente; pertanto ritengo che non possa essere accolta l'eccezione di incostituzionalità.

Per quel che riguarda poi la distribuzione degli stampati, è vero che gli stampati sono stati distribuiti questa mattina, ma il Regolamento nostro non dice che ci debba essere un termine preciso di osservanza, ma parla del « più breve termine possibile ». Ed il più breve termine possibile, in questo caso, è stato questa mattina per oggi.

Quindi credo che non possa votarsi una sospensiva, a meno che la Commissione non voglia a maggioranza di voti, con i suoi poteri, deliberare una sospensiva che non sarebbe motivata da ragioni costituzionali o regolamentari, ma sarebbe una sospensiva deliberata per volontà della Commissione stessa.

MARINA. Insisto sulla mia pregiudiziale nel senso che il disegno di legge sia esaminato dalla nostra Commissione in sede referente.

MINIO. Mi pare che una pregiudiziale non possa essere posta in questo senso perchè o ci sono le cinque firme prescritte dal Regolamento o non ci sono!

MARINA. Su questo punto non c'è la questione delle cinque firme! Ho posto una pregiudiziale che può essere accolta o respinta e ciò non ha nulla a che vedere con le cinque firme previste dal Regolamento per appoggiare una richiesta di rimessione all'Assemblea di un provvedimento.

PRESIDENTE. Io stesso in Assemblea, senza aver consultato i colleghi perchè in quel momento non era possibile, ho sollevato qualche perplessità sulla situazione in cui ci si trovava di fronte a questo disegno di legge; ed ho domandato se per avventura noi fossimo competenti a decidere in sede deliberante; ma il Presidente del Senato ha ritenuto che legittimamente potesse essere demandato l'esame e la approvazione eventuale di queste modifiche alla Commissione in sede deliberante.

Noi non abbiamo alcun potere in merito a quello che è stato l'incarico affidatoci dal Presidente. Quanto diceva il senatore Pastore è giusto, ed è esatto quanto egli ha rilevato: se vi è qualcuno non soddisfatto della assegnazione in sede deliberante di questo disegno di legge alla nostra Commissione, potrà sempre agire in base al Regolamento.

Quando il Presidente del Senato preannunciò l'arrivo del disegno di legge e la sua eventuale assegnazione, ho radunato la Commissione e questa all'unanimità dei presenti in quel momento ha dato parere conforme.

MARINA. Quanti erano i membri della Commissione in quel momento?

MARIOTTI. Erano in numero legale!

PRESIDENTE. Il parere di tutti i presenti allora fu che noi, una volta che il Presidente del Senato ci avesse inviato il disegno di legge in sede deliberante, fossimo competenti a deliberare.

In tale occasione ebbi a dire: se il Presidente manderà alla Commissione il disegno di legge perchè lo esamini in sede deliberante, la Commissione sarà pronta a farlo.

Questa è stata la mia risposta. Il Presidente del Senato ha assegnato il disegno di legge alla Commissione in sede deliberante e noi siamo legittimamente investiti dell'esame di questo provvedimento. Per cui oggi una questione circa tale assegnazione decisa dal Presidente non è pensabile. Se questo compito noi crediamo di non poterlo assolvere in questo momento, abbiamo nel Regolamento i mezzi per andare in diverso avviso. Abbiamo quel mezzo che è spesso usato in sede di Commissione, e che è usato specialmente dall'opposizione quando non è contenta dell'atteggiamento della maggioranza, cioè quello di chiedere con cinque firme che il disegno di legge sia mandato in Aula e che il provvedimento si continui a discutere in sede referente in Commissione.

Se questo fosse fatto, non potrei che prenderne atto; ma una istanza pregiudiziale su una decisione del Presidente del Senato, a mio giudizio, a norma del Regolamento, non è proponibile.

MARINA. Siamo anche noi opposizione, ma purtroppo non abbiamo possibilità di valerci di questo mezzo regolamentare.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai singoli articoli del disegno di legge già da noi approvato.

Ai primi due articoli del disegno di legge non sono state apportate modificazioni.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 3 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Se l'Ufficio si avvale dalla facoltà di cui al primo comma nel corso della contestazione, l'organo giudicante, davanti al quale la vertenza sia pendente, la rimette d'ufficio alla Commissione di primo grado ».

TRABUCCHI, *relatore*. Per quelli che non erano presenti quando discutemmo l'articolo 3, che allora credo fosse il 2-b's, ricorderò quale era la questione.

Si era fatta l'ipotesi che l'ufficio notificasse un accertamento nuovo, nonostante che fosse già definito, magari colla dichiarazione prevista dall'articolo 81, un precedente accertamento. Allora si era detto: il contribuente in questo caso ha diritto di ricorrere non solo contro l'accertamento nuovo, ma anche contro il precedente accertamento che sia stato accettato.

Siccome può darsi l'ipotesi che ci fosse invece pendente un giudizio, anche, per esempio, su ricorso della stessa amministrazione, che fosse pendente in qualsiasi grado, e che contemporaneamente l'amministrazione notificasse un altro avviso di accertamento, si è detto: se il contribuente, di fronte a questo avviso di accertamento nuovo, fa una impugnativa anche del vecchio accertamento, il procedimento pendente viene rimandato, alla Commissione di primo grado.

La Camera dei deputati ha parzialmente modificato la cosa e ha stabilito che ciò avvenga non quando il contribuente si avvalga di questo potere e impugni i precedenti accertamenti, ma sempre quando l'ufficio faccia un accertamento nuovo. Non importa se la vertenza sia già davanti alla Commissione di primo grado, neanche se una vertenza precedente fosse stata dinanzi ad una Commissione di terzo grado.

Ritengo che la norma non sia dal punto di vista legislativo formalmente esatta, perchè il fatto che l'Ufficio si avvalga della sua facoltà di fare un accertamento nuovo, non vuol dire che investita debba essere ancora la Commissione; mentre è logico che questa venga investita quando l'Ufficio ha fatto l'accertamento e il contribuente abbia reagito.

Se il contribuente non reagisce non ci sarebbe motivo che un accertamento debba essere rimandato alla Commissione di primo grado.

**PRESIDENTE.** Informo la Commissione che il senatore Marina ha presentato un emendamento del seguente tenore: dopo le parole: « Se l'Ufficio » aggiungere le altre: « ed il contribuente ».

**TRABUCCHI, relatore.** Io crederei che i termini della norma siano chiari nel senso che se si crea una contestazione, questa deve venire tutta in primo grado. È evidente che se il con-

tribuyente accettasse il nuovo accertamento, verrebbe a cessare la contestazione per l'accertamento vecchio.

Ma indipendentemente da questo è vero che il testo non è esattissimo. Però non riterrei di dover rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati per questa precisazione, ragione per cui pregherei il senatore Marina, se fosse possibile, di non insistere sul suo emendamento.

**MARINA.** Io insisto perchè noi stiamo discutendo un provvedimento che ha notevole influenza ed occorre pertanto essere precisi in tutti i particolari.

Perchè lasciare incerto se il contribuente possa o non possa avere anche lui, come lo ha l'Ufficio fiscale, questa facoltà?

**PRESIDENTE.** Senatore Marina, giustamente ha rilevato il senatore Trabucchi che se ci fosse stata una formula più precisa sarebbe stato meglio, ma quello che ci deve preoccupare è che non sia ferito in alcun modo il diritto del contribuente alla sua difesa.

Ora questo articolo 3 sanziona contro il contribuente la possibilità di un pericolo per un più grave accertamento, poichè l'Ufficio può integrare e modificare, mentre secondo il testo del Senato era data al contribuente la facoltà di richiedere che tutto fosse mandato dinanzi alla Commissione di primo grado; ma mi pare, peraltro, che qui si giunga allo stesso risultato. Perchè quando è che si avvera questo trapasso dalla Commissione di appello alla Commissione di primo grado? Quando è avvenuto un aumento di accertamento del quale il contribuente ha diritto di lagnarsi. La norma approvata dice che se il contribuente fa questo, d'Ufficio tutta la pratica ritorna alla Commissione di primo grado, per cui il contribuente è salvaguardato.

Mi pare quindi che la tutela del contribuente non sia stata compromessa.

**DE LUCA LUCA.** Dopo quanto ha detto il collega Trabucchi e dopo quanto ha aggiunto il nostro Presidente, viste le insistenze del collega Marina, vorrei che fosse messo in votazione l'emendamento del senatore Marina.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

80ª SEDUTA (19 dicembre 1955)

MARIOTTI. Mi sembra che il contribuente proprio in questo caso venga maggiormente salvaguardato, perchè l'accertamento che ha un termine, ai fini del ricorso da parte del contribuente, può qualche volta cadere in prescrizione; ora con la modifica introdotta dalla Camera non avviene più perchè l'Ufficio provvede direttamente a rimettere in primo grado tutta la pratica.

Il contribuente non ha nemmeno più la preoccupazione di entrare in prescrizione e può presentare le proprie memorie anche successivamente.

PRESIDENTE. Insiste sul suo emendamento, senatore Marina?

MARINA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta dal testo emendato.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4, nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« La declaratoria della nullità prevista dal comma precedente deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, con ricorso alla Commissione di primo grado entro il terminedi giorni sessanta dalla data in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, è stata sottoscritta ».

Anche qui si è allargato a favore del contribuente il termine per il ricorso.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta dal testo emendato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore alla metà di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare ».

Anche qui è stato proposto da parte del senatore Marina un emendamento tendente a sostituire alle parole: « inferiore alla metà » le altre: « inferiore di due terzi ».

TRABUCCHI, *relatore*. Nel testo da noi approvato si usava la dizione « inferiore ai due terzi »; la Camera ha eliminato quella dizione e l'ha sostituita con l'altra « inferiore alla metà ». La sua proposta, senatore Marina, sarebbe invece di sostituire a quelle parole le altre « inferiore di due terzi ».

PRESIDENTE. Insiste, senatore Marina?

MARINA. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Marina, il quale propone che alle parole « alla metà » vengano sostituite le altre « di due terzi ».

MARINA. Io naturalmente voto favorevolmente al mio emendamento e questo per un preciso motivo: perchè è così grave la questione che prevede il giuramento e l'introduzione di un sistema nuovo, delicato e preoccupante nei confronti del contribuente, per cui reputo che il pensiero del legislatore fu male espresso letterariamente quando venne approvato la prima volta il disegno di legge.

Perchè allora, i colleghi si ricorderanno, venne discussa in Aula la questione dei due terzi se cioè si dovesse intendere nel senso che il reddito accertato dovesse essere superiore al terzo o superiore ai due terzi.

Perchè, in effetti, questa nuova norma, che entrerà gradualmente nel nostro sistema tributario e che sotto un certo riflesso, dal punto di vista morale, ritengo giusta, deve essere disciplinata con gradualità. Dico questo non per i grossi contribuenti, che sappiamo sono attrezzatissimi per tutte queste pratiche, ma per i piccoli che incorreranno con facilità nell'onere della prova prevista per il giuramento, dati gli attuali criteri di valutazione da parte degli uffici fiscali, che difficilmente potranno cambiare, cosicché il piccolo contribuente incorrerà facilmente nel pericolo dell'indiscriminato aumento delle sue dichiarazioni.

Ecco perchè mi permetto di insistere su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del senatore Marina del quale ho già dato lettura.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 6, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di controversie relative ad accertamenti non superiori a lire 540.000 ».

**TRABUCCHI, relatore.** Io dichiaro di votare favorevolmente a questo comma perchè desidero che su questi punti non si facciano delle discussioni più a lungo. Però non mi sembra una norma esatta, perchè potrà essere che si diano istruzioni agli Uffici di eccedere negli accertamenti per entrare nei limiti delle possibilità di deferire il giuramento. Nè mi pare sia giusto pensare che il giuramento sia un'arma che si può adoperare per ottenere o per migliorare il sistema di accertamento per i maggiori contribuenti e non per i minori. Questo sembra a me assolutamente ingiusto, perchè la moralità, su cui fa fondamento l'istituto del giuramento, deve essere uguale per i ricchi e per i poveri, per i potenti e per i deboli. Non c'è una morale distinta!

Quindi anche coloro per cui c'è un accertamento minore potrebbero essere per me legittimamente chiamati a giurare, come coloro per i quali c'è un accertamento maggiore.

Comunque voto ugualmente in favore perchè non è una norma su cui si possa fare una questione fondamentale.

**MARIOTTI.** Le osservazioni fatte dal senatore Trabucchi, anche se egli ha dichiarato di votare a favore, mi sembrano, non dico prive di fondamento, ma quasi, quando si pensi che abbiamo un abbattimento alla base, ai fini della complementare, di 240 mila lire, per cui dal giuramento si sono voluti esentare coloro che godono di questa franchigia.

Altrimenti si dovrebbe pensare che le 240 mila lire sono al lordo della franchigia; ma poichè qui si pensa che siano al netto, è inutile chiamare a giurare chi ha un reddito appena superiore alla franchigia.

**RODA.** Io qui vedo la tutela dei piccoli imprenditori, perchè come giustamente faceva osservare un collega qualche minuto fa, sono quelli che sono più portati ad incorrere in errori involontari. Quindi bene ha fatto la Camera ad elevare il *quorum* del giuramento da un terzo alla metà, perchè, ripeto, questo va incontro agli operatori economici più modesti.

Questo appunto per non mettere in condizioni certamente poco simpatiche il piccolo contribuente, il bottegaio, il piccolo commerciante, l'artigiano, per evitare loro di incappare nei guai di un giuramento falso non perchè hanno voluto evadere il fisco, ma perchè non hanno interpretato bene la scheda di dichiarazione dei redditi.

Per questo credo che la Camera ha fatto bene ad aumentare il *quorum* proposto, anche perchè l'aumento del resto era partito dai nostri seggi in occasione della discussione in Aula di questo disegno di legge.

**MEDICI.** Siccome dispiacerebbe anche a me votare una disposizione che avesse quel vizio morale cui ha alluso il senatore Trabucchi, ho riletto attentamente l'articolo e mi sembra di aver capito che il giuramento viene deferito solo per l'accertamento di determinati fatti e

sono escluse dal giuramento tutte le circostanze che abbiano carattere secondario.

Quindi mi sembra giusto che venga esclusa dal giuramento quella grande moltitudine di contribuenti pei quali non ricorrono, di regola, le circostanze per cui il giuramento serve.

MARINA. Io voterò a favore di questo comma perchè indubbiamente è una norma che favorisce i piccoli contribuenti. Desidererei però che fosse messo come chiarimento a verbale che le 540 mila lire debbono essere intese nel senso che sia tolto l'abbattimento alla base delle 240 mila lire. Perchè diversamente andremmo ad apportare un beneficio per una differenza di sole 300 mila lire. *(Interruzione del senatore Roda).*

Io non ho potuto, per il tempo ristretto, vedere tutti gli atti della Camera: che una modifica di questa importanza sia approvata a tamburo battente, dopo aver ricevuto solo due ore fa il testo, ripeto, mi sembra una cosa poco saggia; ritengo però che l'intendimento del legislatore alla Camera sia stato quello di dire quanto io ho affermato.

Per questi motivi vorrei che risultasse chiaramente a verbale che per la cifra di 540 mila lire si intende quella risultante, detratto l'abbattimento alla base di lire 240 mila.

RODA. A me sembra che mai come in questo caso il testo del disegno di legge sia chiaro.

Infatti, che cosa dice l'emendamento della Camera? Dice esattamente: « Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di controversie relative ad accertamenti non superiori a lire 540.000 ».

Badate bene: ad accertamenti, non a controversie. Che cosa significa? Il Fisco fa i suoi accertamenti, che possono andare da un minimo ad un massimo; il fatto che il Fisco faccia un accertamento significa che il Fisco non tiene conto e non può tener conto degli abbattimenti che variano nel tempo e nella misura a seconda delle mutevoli situazioni e delle, quindi, mutevoli disposizioni di legge. Abbiamo infatti seguito la evoluzione degli abbattimenti, in costante crescendo da un po' di anni a questa parte.

Quindi qui si è voluto dire che, indipendentemente dagli abbattimenti che sono in atto e

che possono essere modificati domani, tutti i redditi che sono inferiori alle 540 mila lire non saranno suscettibili di impugnativa per giuramento.

Mi sembra che proprio in questo caso il legislatore abbia detto le cose con chiarezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo dell'articolo 6 introdotto dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera al testo da noi approvato:

« Fino al termine previsto dall'articolo 63 della presente legge e in ogni caso non oltre il 31 luglio 1957 le società a responsabilità limitata, non tenute alla nomina del collegio sindacale a' sensi dell'articolo 2488 del Codice civile e le società cooperative aventi un capitale inferiore a lire un milione, dovranno esibire i soli libri prescritti dal Codice civile, tenuti a' sensi di legge ed in conformità al primo comma del presente articolo, restando esentati dalla presentazione di quanto altro prescritto dai successivi commi ».

L'articolo 63 a che cosa si riferisce?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze.* Alla emanazione dei testi unici!

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

*(È approvato).*

Do lettura della lettera c) del primo comma dell'articolo 8 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« c) a chiunque, anche non professionista, per consulenza, pareri, revisioni, controlli, ed altre prestazioni analoghe; ».

TRABUCCHI, *relatore*. Anche qui è bene che chiariamo. Questa formulazione, secondo me, non va bene per un fatto semplicissimo: la espressione « ed altre prestazioni analoghe » potrà dare luogo ad una serie infinita di discussioni. Parrebbe chiaro, invece, che si tratti di evitare quel che succede nelle aziende di notevole importanza, per cui si fanno delle sottrazioni di reddito facendo figurare dei pagamenti a persone che o esercitano una attività industriale o professionale, e finiscono naturalmente per essere tassati in categoria C-1, o eventualmente, se non esercitano attività specifica, finiscono anche per non essere tassati perchè spesso manca il concetto della professionalità e quindi della continuità del reddito.

La ragione per cui era così scritto « ed altre prestazioni non rientranti in attività a carattere industriale o commerciale » era questa: tutti i pagamenti fatti a coloro che non esercitano una attività per cui possono essere tassati in categoria B, e quindi che siano in categoria C-1, con l'aliquota ridotta, oppure che non siano tassati perchè manca il concetto della continuità e della professionalità, tutti questi pagamenti — dicevo — sono soggetti al regime di questo articolo. Perchè questo? Perchè i pagamenti fatti in questa maniera possono dar luogo o all'accertamento di attività che ci sfuggono, oppure a ritrovare evidentemente la frode attraverso l'aumento delle spese.

Quando, invece, usiamo l'espressione « ed altre prestazioni analoghe », penso che diamo la possibilità di sfuggire ad un controllo.

Mi spiego meglio. Io faccio un bilancio, mi trovo ad avere un eccesso di utile e cerco allora una scappatoia. Una delle scappatoie normali è quella di dire: faccio fare una specifica falsa all'avvocato o al consulente agricolo, il quale è tassato al 4 od 8 per cento, mentre io sarei tassato con il 12 per cento. In questa maniera diminuisco il reddito imponibile, anche se aumento fittiziamente il reddito imponibile del professionista. Qualche volta, poichè non si indica la nominatività dei professionisti, è ancora più facile sfuggire.

Questo articolo che cosa dice? Prescrive di tenere elencati tutti i pagamenti fatti a questo tipo di persone, tra cui coloro che fanno le consulenze.

Nelle società a catena succede che naturalmente io, che debbo fare il bilancio della società A, metto in passivo il compenso che ho dato all'amministrazione della società B perchè venga ad aiutarmi a fare una revisione o un controllo; quello che deve fare il bilancio della società B mette al passivo il compenso all'amministrazione della società A perchè è andato a fare la consulenza sulla tenuta degli equini o a dire come i maiali possono essere messi nelle loro stalle. Si mette fuori una spesa e questa va in detrazione. Se si deve tenere un elenco, attraverso questo si vede facilmente la frode.

Allora si è detto: tenete l'elenco per tutto quello che è stato pagato per prestazioni di qualsiasi genere e noi poi lo esamineremo. Perchè sarebbe una consulenza in forma generica esaminare le macchine come sono tenute o far preparare, supponiamo, un piano di contabilizzazione dell'azienda, o proporre un sistema di lavorazione qualsiasi. Tutte queste operazioni possono essere considerate consulenze o definite in altro modo, ma tutto ciò non rientra nell'attività professionale dei consulenti e quindi deve dar luogo ad una elencazione in cui facilmente possono esserci dei controlli.

Oggi potrebbe sorgere una discussione per sapere se con l'espressione « prestazioni analoghe » si rientra nelle consulenze, nei pareri, nelle revisioni, nei controlli, ecc.

Così naturalmente la formula diventa più larga: non è poi che sia una scappatoia eccessiva, ma è pur sempre una notevole scappatoia.

MARIOTTI. A me sembra che quanto ha detto il senatore Trabucchi non sia completamente esatto. Non restringe, infatti, la lettera c) approvata dalla Camera, perchè dice: « a chiunque, anche non professionista ». Questa dizione abbraccia tutti coloro che, per esempio, a Firenze si chiamano « cavalocchi », cioè quelli che non hanno una laurea nè sono iscritti negli albi professionali, ma che pur facendo a volte anche gli impiegati fanno la professione nelle aziende.

Ora direi che l'espressione « prestazioni analoghe » possa essere interpretata rispetto ai conti e alla spesa. Perchè altrimenti si andrebbe in una situazione estremamente restrittiva rispetto alla lettera c), che fa seguito a

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)80<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1955)

quello che noi abbiamo approvato. Ci si vuol rivolgere, non c'è dubbio, a società ben definite, alle società o agli enti tassabili in base a bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la lettera c) del primo comma dell'articolo 8 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

*(È approvato).*

Do lettura del terzo comma dell'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Quando l'Ufficio accerta dall'esame del bilancio o delle scritture contabili o in base ad elementi o dati concreti raccolti anche al di fuori del bilancio e delle scritture medesime, che nelle diverse scritture o in alcuna di esse sono indicate spese inesistenti o comunque non dimostrabili, che le perdite effettive sono indicate in misura maggiore della realtà, che sono iscritte spese o perdite inesistenti, che sono omesse od indicate in modo inesatto le registrazioni di entrate, o che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'Ufficio ha facoltà di correggere ed integrare secondo il suo apprezzamento con l'accertamento motivato le registrazioni contabili mancanti, inesatte o comunque non corrispondenti al vero. In caso di contestazione la prova contraria alle correzioni ed integrazioni apportate dall'Ufficio deve essere fornita dal contribuente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

*(È approvato).*

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 10 aggiunto dalla Camera dei deputati:

« La disposizione di cui al comma precedente sarà applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1957 e anni successivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo comma.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

*(È approvato).*

L'articolo 11 è rimasto invariato.

La Camera dei deputati ha modificato il quinto e il sesto comma dell'articolo 12. Ne do lettura nel testo emendato:

« La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nei commi precedenti rende applicabile in ogni caso il quarto comma dell'articolo 9.

« Le persone fisiche che sottoscrivono, in rappresentanza legale di società od enti o di incapaci, ovvero ai sensi del secondo comma del presente articolo, dichiarazioni non corrispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da loro sottoscritte ».

Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sopprimere i commi dal secondo al sesto dell'articolo in esame.

MARINA. Credo che questo emendamento possa essere discusso dalla Commissione, giacchè l'articolo 54 del Regolamento sancisce che, sui disegni di legge emendati dalla Camera dei deputati, il Senato delibera « di norma » sulle modifiche, ammettendo cioè per implicito che in via eccezionale vi possa essere una deroga.

Siamo di fronte ad uno dei tanti articoli capestro del provvedimento, che darà del filo da torcere a tutti i contribuenti, ed a causa del quale non so quali gratifiche saranno rivolte a noi che lo stiamo approvando. Per mio conto nei limiti del possibile, cercherò di oppormi almeno alle distorsioni più gravi.

Come credo sia stato già largamente da noi affermato in Assemblea, non è ammissibile che debbano essere obbligate a firmare dei documenti sociali anche persone le quali non rap-

presentano la società. È un principio che coinvolge un cambiamento nel nostro sistema di gestione delle aziende e che mette in grave imbarazzo alcune categorie di dipendenti.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento del senatore Marina.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'emendamento del senatore Marina non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Se nessuno domanda di parlare metto altresì ai voti il quinto ed il sesto comma dell'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti infine l'articolo 12 nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli 13 e 14. Ha invece emendato l'articolo 15. Ne do lettura:

#### Art. 15.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono tra cui circoscrizione hanno sede l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno solare precedente, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto o cancellato.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. La sostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura agli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, di cui è parola nel testo approvato dal Senato, fu decisa dalla Camera dei deputati in considerazione della devoluzione a quelle Camere delle funzioni e dei compiti degli Uffici in questione, stabilita con recente legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

L'articolo 16 non è stato emendato dalla Camera dei deputati. L'articolo 17 è stato invece variamente rimaneggiato, essendo stati approvati nello stesso testo del Senato solamente le lettere b), c) e d) del comma secondo ed il comma terzo. Do perciò integralmente lettura dell'articolo:

#### Art. 17.

Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli.

Dall'annotazione debbono risultare:

a) il cognome, il nome e la paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;

d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purchè integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa.

Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonchè nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto medesimo, deve essere indicato il prezzo fatto per i riporti e le operazioni a termine.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Boste valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

TRABUCCHI, *relatore*. L'articolo, come è noto, tende a mettere un po' d'ordine in alcune attività non sempre perfettamente ordinate. Infatti accanto agli agenti di cambio ed a coloro che prestano la propria opera per l'acquisto e la vendita di titoli secondo i disposti di legge, vi sono delle persone che svolgono una analoga attività in modo però non altrettanto legale. Di fronte ad una siffatta situazione si erano manifestate due tendenze. Vi era chi avrebbe voluto prendere atto della realtà, anche se non legale, e disciplinare l'attività dei cosiddetti sub-agenti di borsa (e il testo del Senato aveva accolto questa tendenza). Altri invece, considerando che le operazioni eseguite dai sub-agenti di borsa non hanno la sanzione della legalità, non sono regolarizzate in sale di compensazione, ecc., preferirebbero ignorarne completamente l'esistenza. Questa seconda tesi, probabilmente in accordo con gli stessi agenti di borsa, ha finito di prevalere.

Il nuovo testo può essere accettato perchè la tendenza alla fuga verso le operazioni clandestine, non assoggettate a controllo, troverà una valida remora nella mancanza di garanzie legali che in definitiva in questo campo rende malsicuro ogni rapporto.

La nuova redazione dell'articolo 17 nel testo trasmessoci dalla Camera apre alle frodi fiscali una piccola porticina; tuttavia può essere accettata nella speranza appunto che la porticina resti molto piccola.

MEDICI. Il rigorismo del nostro eminente relatore mi sembra eccessivo: vede dappertutto possibili deviazioni. In realtà il testo della Camera risponde a criteri di maggiore praticità, avendo eliminato quanto non avrebbe potuto essere ufficialmente sottoposto a controllo. Coloro i quali vogliono evadere l'imposizione in questo settore, rimarranno sempre dei clandestini a tutti gli effetti; non saranno formalmente proprietari del titolo, e resteranno in uno stato di precarietà per tutto il tempo in cui non vi sarà la iscrizione.

PRESIDENTE. Debbo comunicare che il senatore Marina ha proposto di aggiungere all'articolo il seguente comma: « Agli effetti della determinazione degli imponibili soggetti ad essere tassati, scaturenti dalle operazioni indicate nei paragrafi precedenti, gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambia valute, dovranno presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, un modulo che raggruppi per ogni nominativo tutte le operazioni svolte nell'anno precedente. Sull'utile derivante dalle operazioni terminate in attivo, depennato dall'importo di quelle terminate in passivo, dovrà essere corrisposta la tassa del 10 per cento, mediante ritenuta da effettuarsi a cura e a responsabilità delle persone e degli enti tenuti a compilare il modulo predetto, con diritto di rivalsa sui nominativi cui si riferiscono le varie operazioni ».

MARINA. Debbo ancora una volta dolermi che si discuta un disegno di legge così importante con questa procedura affrettata.

L'emendamento da me proposto consentirà la tassazione degli utili che in questo momento invece sfuggono: sono gli utili del cosiddetto gioco di borsa.

L'articolo 17 ha portato un grave turbamento nel settore borsistico, che non si sa quando cesserà. Il tempo dirà se questo articolo risulterà letale per l'utilissima attività che svol-

ge la borsa, per il collocamento di parte del risparmio nazionale a favore del capitale azionario e dei prestiti.

L'articolo 17 nel testo attuale presuppone che si debbano tassare mese per mese gli utili delle operazioni.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. No: il presupposto della dichiarazione attuale resta.

MARINA. Vi è una precisa operazione che si dovrà compiere da persone ed enti a norma dell'articolo in esame, quale è quella della consegna dei moduli, sulla base dei quali gli uffici finanziari potranno dedurre immediate determinazioni del reddito. Sarebbe invece preferibile raggruppare annualmente tutte le operazioni di ciascun agente, tenendo presente attivo e passivo, in modo che sia tassato solo il netto.

L'aliquota da me proposta, che può sembrare modesta, è stata fissata in quella misura per evitare riluttanze plausibili e per invogliare invece gli interessati ad assoggettarsi ad una tassazione che è ragionevole. La tassazione opera poi indipendentemente dal nominativo che, come sappiamo bene, spesso e volentieri può essere fittizio.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Lo emendamento del senatore Marina, che ragionevolmente dovrebbe sostituire il quarto comma dell'articolo in discussione, con una certa logica stabilirebbe il riepilogo annuale delle operazioni attive e passive, non attraverso il meccanismo dello schedario, che è invece il presupposto di tutto l'articolo, ma ad opera del singolo agente di cambio, che dovrebbe dare la differenza fra il passivo e l'attivo delle operazioni eseguite nel corso dell'anno da lui e dai suoi collaboratori.

Così come presentato però l'emendamento darebbe luogo in realtà ad un'imposta aggiuntiva, giacchè ferma resterebbe l'imposizione mobiliare derivante dalla dichiarazione annuale dei redditi, alla quale sono assoggettati, allo stato attuale della legislazione, anche gli operatori di borsa, almeno teoricamente.

Alla Camera dei deputati l'onorevole Degli Occhi propose invece un emendamento, in modo alternativo, redatto su queste stesse basi.

Egli argomentava: data l'enorme difficoltà e macchinosità di questi riepiloghi, invece di stabilire che le eccedenze attive rientrano nel reddito del singolo contribuente agli effetti dell'imposta, si stabilisca una specie di *forfait*, indicato ugualmente nel 10 per cento degli introiti netti, da pagarsi con un'imposta cedolare da tutti coloro che percepiscono il dividendo.

La proposta offriva il fianco ad una facile critica: avrebbero dovuto pagare questa imposta anche coloro che detengono azioni senza giocare in borsa, i cosiddetti cassetisti, che sono poi i nove decimi dei possessori di azioni.

Ma anche una cedolare per forfezzare soltanto gli utili degli operatori in borsa non mi pare che si possa accogliere. Inoltre il suo emendamento, così come è formulato, senatore Marina, non farebbe altro che aggiungere il nuovo onere della comunicazione annuale a tutti quelli già previsti dall'articolo.

Vorrei poi dire una parola per tranquillizzare la Commissione ed il relatore. Fare della borsa clandestina, senatore Trabucchi, è estremamente difficile, e non è certo come alle corse dei cavalli, perchè si resta fuori dalle garanzie di legge, dai rapporti con le banche, si rimane privi dei certificati esecutivi. Insomma non vedrei tante preoccupazioni; si può dire invece che con questa norma si è risolto un problema. Finora il contribuente, infatti, non ha inserito, fra le sue poste attive di reddito, gli utili ricavati in borsa. Il Ministero ha in animo di presentare anzi anche un disegno di legge tendente ad assicurare la tassazione anche dei dividendi azionari, che oggi la maggior parte dei contribuenti dimentica di denunciare nonostante il disposto di legge.

Se c'è però una critica da fare, è questa: la borsa ha determinate sue esigenze, perchè vivo secondo determinate regole per assolvere ad una funzione economica di collocamento dei titoli. Ora non sarebbe lecito, nel redigere uno strumento fiscale, affrontare direttamente o indirettamente il problema della borsa. Non credo quindi che con l'articolo 17 si sia voluto far cessare il funzionamento delle borse. (*Interruzione del senatore Marina*). Certamente, volendo ignorare determinate regole psicologiche che sono i cardini della vita borsistica, si rischia effettivamente di paralizzarne l'attività.

Vorrei tuttavia ammonire che i recenti episodi non debbono essere giudicati solo negativamente, giacchè essi hanno invece messo in evidenza il senso di responsabilità degli agenti: se le borse fossero rimaste aperte venerdì, sabato e anche questa mattina avremmo potuto assistere a dei veri terremoti. Sotto l'apparenza della protesta si nasconde un senso di responsabilità.

RODA. Ammiro la sua abile dialettica.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Lei sa, senatore Roda, che quindici giorni fa vi furono delle notevoli cadute di moltissimi titoli e che i riporti di questo mese denunciavano una situazione di estrema difficoltà? Se a questo stato di cose si fosse aggiunta una discesa massiccia delle quotazioni sotto il peso di questa norma, certamente non a favore degli operatori di borsa, non so a quali estremi si sarebbe potuti arrivare.

Il problema è preoccupante, non c'è dubbio; questa non è tuttavia la sede per esaminarlo, ma i chiarimenti che ho dato sono necessari per mettere sotto una giusta luce una manifestazione la quale non deve essere considerata solo negativamente. Stabilito l'indirizzo nel senso che sappiamo, dobbiamo seguirlo: questo benedetto schedario dovrà funzionare, tanto più che la meccanizzazione procede abbastanza bene.

Il termine dei sei mesi poi è stato un modo equo che permette non solo di finire tutti gli adempimenti ma anche di sedare le ripercussioni che hanno agitato l'ambiente, che è necessario che ritorni alla normalità, e alla tranquillità.

Penso che se potremo finalmente avere lo schedario funzionante, questo ciclo che si va compiendo non debba essere, così almeno io ritengo, considerato ancora chiuso. Infatti noi, o attraverso proposte che sono state avanzate di rilevazione straordinaria della titolarità delle azioni, o attraverso strade più semplici intese a rendere possibile la cognizione annuale di chi al momento della percezione materiale del dividendo risulti intestatario effettivo delle azioni, potremo fare in modo che lo schedario finalmente funzioni.

Il giorno che il Parlamento vorrà andare su strade diverse, potrà farlo, ma io credo che la peggiore situazione, cioè la situazione da evitare assolutamente, sia quella di avere un sistema che in parte funzioni e in parte no, e su ciò credo siano d'accordo anche tutti gli operatori economici onesti, mentre d'accordo non sono forse quegli operatori che cercano l'avventura.

Nella situazione odierna mi pare che l'emendamento del senatore Marina non possa essere accolto, a parte le possibilità di successo che l'emendamento potrebbe avere, viste le precedenti votazioni, e a parte la finalità che l'emendamento potrebbe avere, al di fuori del suo effettivo contenuto, di riportare la legge nell'altro ramo del Parlamento, perchè esso, anzichè agevolare o rasserenare una categoria, complica ancora maggiormente i suoi obblighi e quelle che dovrebbero essere le sue prestazioni.

MARINA. Dopo quanto ha esposto l'onorevole Ministro ho ancora più chiara sensazione del modo come stiamo discutendo il disegno di legge. Senza dubbio non vi è il tempo materiale di esaminarlo. Quando ho preparato questo emendamento la mia intenzione era di fare una proposta che consentisse di colpire immediatamente questi utili, e di colpirli equamente nel senso di distinguere le operazioni attive dalle passive.

Mi accorgo ora che all'emendamento manca qualcosa che logicamente avrebbe dovuto esserci.

Che la borsa sia uno strumento delicato e che di necessità debba essere vitalizzato perchè non sia, come in questo momento, dormiente, credo sia un concetto sul quale tutta la Commissione possa essere d'accordo, perchè, se la Commissione non avesse la sensazione dell'importanza delle borse, dovrei avanzare le mie più ampie riserve.

MARIOTTI. Riserve forse sulla capacità di intendere da parte nostra?

MARINA. A mio avviso questa è una legge che porterà sicuramente ad uno scivolamento del nostro sistema tributario, una legge che avrà riflessi penosi e di cui vi accorgete in un

prossimo futuro. Chiedo pertanto che la seduta venga sospesa per almeno ventiquattro ore. Ho dato la prova di voler discutere e, nel limite delle mie possibilità umane, ho cercato di presentare emendamenti. Ma di più non ho potuto fare per il tempo eccezionalmente e ingiustificatamente ristretto che ci è stato concesso e chiedo pertanto che la discussione continui domani. La Camera ha impiegato parecchi giorni per discutere e per arrivare alle sue conclusioni: anche questa Commissione, se vuole serenamente esaminare il problema, deve rinviare la discussione almeno di un giorno.

RODA. Mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio. Il collega Marina è partito dalla convinzione che questo articolo che tante discussioni ha sollevato in Parlamento e nel Paese voglia colpire soltanto gli utili di speculazione ignorando le perdite che pure possono derivare dalla speculazione. Ma questo non è esatto. Dato atto della circostanza che il giuoco in borsa, per il solo fatto di essere un gioco, è soggetto anche a perdite, talvolta a grosse perdite (sul che non sarò io certamente a versare alcuna lacrima), debbo rivolgere al collega Marina due considerazioni molto semplici. Un conto è la denuncia che si deve fare, nel termine di dieci giorni dopo la liquidazione mensile, delle operazioni compiute in borsa e un conto è la denuncia annuale dei redditi. Chiunque giochi in borsa o che comunque investa capitali nel gioco speculativo sui titoli in borsa dovrà assoggettare i suoi redditi, una sola volta all'anno, alle imposizioni fiscali, e questa imposizione fiscale sarà commisurata alla somma algebrica degli utili e delle perdite. In altri termini, al momento della compilazione della scheda annuale della dichiarazione del reddito chi gioca in borsa non farà altro che dire quanto ha guadagnato in quell'anno comperando o vendendo titoli, e naturalmente sarà obbligato a denunciare la differenza tra gli utili e le perdite, differenza che potrebbe anche risultare negativa e quindi non certo soggetta a tassazione.

Il fatto che finalmente si sia imposto agli agenti di cambio, che del resto già sono obbligati a tenere un regolare registro di tutte le operazioni che compiono, in base ad una legge del 1928 — e pertanto non ci vengano

a dire che dovranno d'ora in avanti stipendiare un mucchio di funzionari per seguire queste operazioni — non incide sulla dichiarazione annuale dei redditi di chi si vale della borsa. Egli nulla ha da temere se non un controllo finalmente serio da parte del Fisco circa la sua dichiarazione annuale dei redditi.

Il Fisco intende con questo articolo procurarsi semplicemente un'arma di controllo nei confronti di chi opera in borsa, e, per quanto concerne gli effetti catastrofici che il disegno di legge dovrebbe avere, dirò che non mi risulta affatto che da un anno a questa parte, dal momento cioè in cui il Senato approvò il disegno di legge, i titoli azionari siano paurosamente caduti, perchè è avvenuto esattamente il contrario. Vorrei anzi sapere dal collega Marina se egli si rende conto che dal 1953 ad oggi i titoli azionari sono aumentati di valore dal 35 al 40 per cento. Il collega Marina sa benissimo queste cose, ma saprebbe dirmi quanti di questi utili, che ascendono a cifre assai ingenti sono stati denunciati al Fisco? Oggi il Fisco vuole conoscere questi utili, così come pretende di conoscere gli utili dell'ultimo e più umile artigiano del nostro Paese. Quindi io non vedo perchè si abbiano ad usare due pesi e due misure.

TRABUCCHI, *relatore*. A mio avviso si tratta di risolvere due questioni. La prima questione, pregiudiziale, è stata posta dal senatore Marina con la richiesta di rinvio. A parte il fatto che personalmente non vedo la grande urgenza di arrivare all'approvazione del disegno di legge, che non entrerà in vigore immediatamente, ma per buona parte il 1º gennaio 1957, per cui si poteva benissimo discuterlo tra quindici giorni o tra un mese, ritengo però nondimeno che la proposta di sospendere la discussione non dovrebbe dar luogo ad una votazione, perchè domani la situazione sarà la stessa. Chieda semmai un quarto d'ora di sospensione, e poi voteremo sul suo emendamento, perchè stia certo che oggi o domani il risultato sarà lo stesso.

MARINA. Io non intendo certo capovolgere le situazioni politiche. A questo penseranno semmai gli elettori.

TRABUCCHI, *relatore*. L'impostazione che il senatore Marina dà alla questione potrebbe anche essere degna di considerazione, come non è indegna di considerazione neanche la proposta che faceva l'onorevole Degli Occhi quando chiedeva che i titoli azionari fossero tassati eventualmente con una cedolare, considerando questi titoli come sottratti a tutto il resto dei redditi dei singoli cittadini. Anche questo sistema potrebbe essere adottato, perchè indubbiamente, in materia fiscale, ogni sistema ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Il sistema della cedolare non darebbe luogo a difetti di natura burocratica, ma, d'altra parte, rappresenterebbe una deviazione rispetto al principio della progressività dell'imposta e dell'accertamento quanto più possibile rispondente alla capacità contributiva del soggetto.

A sua volta il criterio adottato in questo articolo 17 va incontro a difficoltà anche di natura psicologica: non dimentichiamo l'antipatia che ogni cittadino italiano ha di denunciare quello che possiede, non solo al Fisco ma anche a sua moglie o ai suoi figli. Quindi quando al cittadino si chiede di mettere sulla carta i suoi redditi, egli fa una notevole fatica.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Questa antipatia non l'ha solo il cittadino italiano.

TRABUCCHI, *relatore*. In secondo luogo questo articolo limiterà indubbiamente l'attività degli speculatori di borsa, perchè taluni di essi non vorranno più operare in nome proprio, e cercheranno dei prestanome. Perciò si creerà un disagio in borsa che probabilmente poi si riassorbirà perchè tutte le nuove norme portano un grave disagio iniziale che poi si riassorbe lentamente.

Resta comunque accertato che l'accogliere la proposta del collega Marina ci porterebbe fuori dal principio fondamentale di questa legge il cui scopo è l'accertamento quanto più possibile esatto di tutti gli utili che vengono acquisiti dai singoli cittadini.

Vorrei infine ricordare che c'è una parte di Italia nella quale i titoli azionari sono al portatore. Può darsi benissimo che questo articolo faccia rinsavire anche la Sicilia, ma può anche darsi che esso resti lettera morta in quella Regione perchè a mio avviso è perlomeno dubbio

che questa disposizione possa trovare colà pratica applicazione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Impossibile no.

TRABUCCHI, *relatore*. Vediamo adesso l'articolo 17 nel testo approvato dalla Camera e vediamo l'articolo che fu approvato dal Senato.

L'articolo 17 nel testo approvato dal Senato corrispondeva sostanzialmente al testo proposto dal Governo, a parte pochi ritocchi dei quali posso attribuirmi la paternità.

L'articolo era stato redatto in quei termini per due scopi: per poter tassare le attività speculative e colpire le evasioni notevolissime che avvenivano mediante i riporti. Coordinando l'articolo 17 con l'allora articolo 6, relativo alle denunce dei prestiti degli istituti di credito, ora articolo 13, si vedeva la necessità dell'uno e dell'altro per evitare appunto che vi fossero riporti per somme assolutamente non corrispondenti al valore del titolo. Il vecchio articolo, prevedendo una denuncia giornaliera delle operazioni, si prestava a mio avviso ad un graduale smaltimento del lavoro, sistema in sostanza migliore di quello previsto dall'articolo 17 nuovo che prevede la denuncia delle operazioni solo al termine della liquidazione mensile. Tali operazioni, come spiegava a suo tempo il senatore Jannaccone, avvengono nel corso del mese tra parecchie persone e effettuare a fine mese la denuncia di tutte queste operazioni è molto più gravoso per l'agente di cambio che non denunciare giornalmente le operazioni effettuate, il che avveniva semplicemente con una terza copia del fissato bollato e la sua spedizione all'ufficio centrale dell'anagrafe tributaria.

Sono stati gli stessi agenti di cambio che hanno chiesto di passare dal vecchio al nuovo sistema: se lo hanno fatto, sperano evidentemente di potere, con il sistema della denuncia mensile, denunciare solo in parte le operazioni effettuate.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Con il quaderno prescritto dall'articolo è veramente difficile.

TRABUCCHI, *relatore*. Difficile ma non impossibile. C'è insomma quanto meno la speranza di poter far sfuggire qualcosa. Peraltro non ho personalmente alcuna difficoltà ad accontentarli: se gli agenti di cambio hanno intenzioni corrette, si accorgeranno che il sistema da loro proposto è molto più pesante di quello proposto dal Governo, e chiederanno loro stessi di tornare a questo sistema.

Concludendo, dirò che è chiaro che questo articolo creerà intralci al funzionamento delle borse, ma che evidentemente non si può ammettere che ci sia un campo di attività economiche che sia completamente sottratto all'azione del Fisco e pertanto voterò favorevolmente alle modificazioni proposte dalla Camera.

PRESIDENTE. Senatore Marina, lei insiste sulla sua richiesta di rinvio?

MARINA. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Marina di rinviare la seduta per ventiquattro ore.

*(Non è approvata).*

MARINA. Intendo completare l'emendamento sulla base degli elementi messi in luce dall'onorevole Ministro. Vorrei aggiungere al comma già da me proposto, il seguente: « Col versamento della tassa sopra indicata il contribuente è sollevato dall'obbligo di includere nella denuncia annuale dei redditi gli utili indicati nel comma precedente ».

PRESIDENTE. Dirò solo che si aveva ragione di ritenere che la concessione di un così largo termine, in confronto alla denuncia giornaliera, fosse di piena soddisfazione delle categorie interessate. Infatti a suo tempo ci fu una levata di scudi contro la Commissione del Senato che era stata così crudele da voler imporre la denuncia giornaliera e si disse che la Camera avrebbe fatto meglio. Oggi, dopo le deliberazioni della Camera, ci troviamo di fronte a nuove opposizioni, d'altra parte legittime, anche se mi sorprendono, perchè ognuno ha il diritto di discutere.

RODA. Premesso che voterò a favore di questo articolo, faccio osservare che secondo l'ultimo comma approvato dalla Camera dei deputati, le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti. Cinque anni sono troppo pochi se si pensa che la possibilità di rettifica da parte del Fisco per i redditi del 1951 si è fatta, in molti casi, solo nel 1955. È chiaro allora che quando il Fisco rettificherà i redditi magari solo alla distanza di quattro anni ed allora si aprirà il contenzioso potrà incorrere nel pericolo di sentirsi eccepire che le matrici, cioè le prove da portare in Commissione, sono andate distrutte per il decorso del termine prescritto per la loro conservazione.

Era pertanto sufficiente stabilire un periodo di tempo leggermente superiore ai cinque anni appunto per dare la possibilità al Fisco di documentare il suo accertamento. Ora, se il Governo vuole ovviare all'inconveniente dell'ultimo comma, sarà sufficiente che il Fisco proceda a ispezioni frequenti per stabilire la verità della denuncia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati del quale ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Il senatore Marina propone di aggiungere all'articolo i seguenti due commi:

« Agli effetti della determinazione degli imponibili soggetti ad essere tassati, scaturenti dalle operazioni indicate nei paragrafi precedenti, gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i cambialvalute dovranno presentare entro il 31 marzo di ciascun anno un modulo che raggruppi per ogni nominativo tutte le operazioni svolte nell'anno precedente. Sull'utile derivante dalle operazioni terminate in attivo depennato dell'importo di quelle terminate in passivo dovrà essere corrisposta la tassa del 10 per cento, mediante ritenuta da effettuarsi a cura ed a responsabilità delle persone e degli enti tenuti

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

80ª SEDUTA (19 dicembre 1955)

a compilare il modulo predetto con diritto di rivalsa sui nominativi cui si riferiscono le varie operazioni.

« Col versamento della tassa sopraindicata il contribuente è sollevato dall'obbligo di includere nella denuncia annuale dei redditi gli utili indicati nel paragrafo precedente ».

Metto ai voti questo emendamento.

*(Non è approvato).*

All'art. 18 la Camera dei deputati ha modificato l'ultimo comma. Ne do lettura.

« Le imposte non versate a norma del quarto comma sono accertate ed iscritte in ruolo straordinario al nome del soggetto tenuto al versamento e riscosse in unica soluzione con la sopratassa di cui al quinto comma dell'articolo 42 ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 19 non è stato modificato. All'articolo 20 l'ultimo comma è stato sostituito dai seguenti:

« I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non computati ai fini della determinazione del reddito imponibile, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti.

« Sono esclusi i maggiori valori derivanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformità alla legge 11 febbraio 1952, n. 74 ».

Li metto ai voti.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo complesso nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 non sono stati modificati. All'articolo 27 la Camera dei deputati ha modificato la prima parte del primo comma. Ne do lettura:

« Con effetto dal 1º luglio 1956, l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è sostituito dal seguente »:

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo complesso nel testo modificato.

*(È approvato).*

All'articolo 28 la Camera dei deputati ha aggiunto l'inciso: « e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate ». Do lettura dell'articolo 28 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalità è l'istituzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

La Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 29.

Ha approvato il seguente articolo 30 aggiuntivo:

Art. 30.

L'articolo 8 del decreto legislativo 1º settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dall'imposta comple-

mentare, qualora il loro ammontare complessivo diviso per il numero degli anni di servizio prestati, dia un quoziente che non raggiunga le lire 40 mila.

« Se il quoziente supera tale somma, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare si applicano sull'ammontare complessivo dell'indennità, diminuita di una quota esente di lire 40 mila per ogni anno di servizio prestato ».

TRABUCCHI, *relatore*. Questo articolo va interpretato nel senso che l'esenzione si applica sull'aliquota dell'ammontare complessivo divisa per il numero degli anni.

PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze prende atto di questa delucidazione e vedrà di chiarire l'articolo in sede di applicazione della legge.

Metto ai voti l'articolo 30.

(È approvato).

Nell'articolo 31 (30 del testo approvato dal Senato), la Camera dei deputati ha sostituito le parole: « dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge » con le altre: « dal 1° luglio 1955 ».

Do lettura dell'articolo:

#### Art. 31.

A decorrere dal 1° luglio 1955, il limite di lire 480.000 indicato nell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato a lire 540.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori di opera inferiori al nuovo limite.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha aggiunto al testo approvato dal Senato il seguente:

#### Art. 32.

Le quote dei redditi di ricchezza mobile categoria B, C-1 e C-2, dichiarate esenti dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25,

e dall'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, sono elevate a lire 4.000.000 e a lire 2.000.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

I figli caduti in guerra si considerano viventi a carico.

Sono da computarsi nel numero dei figli, che concorrono a determinare le condizioni per l'esenzione, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche all'imposta sui redditi agrari.

Per l'applicazione delle esenzioni a favore delle famiglie numerose in materia delle predette imposte, ed in genere di tutte le imposte dirette erariali, è sufficiente l'indicazione della composizione della famiglia, con i dati anagrafici, nella dichiarazione annuale che il capo famiglia è tenuto a presentare.

TRABUCCHI, *relatore*. In questo articolo è prevista una esenzione fino ad un reddito di quattro milioni per coloro che hanno sette o più figli. Questo secondo me è assolutamente un assurdo. Infatti chi ha un reddito di quattro milioni, pur con sette figli, sta molto meglio di chi ha 240 mila lire di reddito e non ha figli. Voglio ammettere che l'onere dei figli sia un onere notevole e pesante e che può dar luogo a spese notevoli; però ammettere un'esenzione che giunga fino ai quattro milioni di reddito imponibile sembra a me una vera e propria ingiustizia. Ritengo che su questo punto la Camera dei deputati non abbia ponderato a sufficienza, perchè con questo articolo si giunge a delle situazioni assurde; per fare un caso personale io, avendo più di sette figli, non pagherei l'imposta, la mia dattilografa sì. È una cosa che va contro la logica e che non ha senso comune.

Che la cifra anteriormente stabilita fosse eccessivamente bassa sono d'accordo, ma arrivare ad una esenzione di quattro milioni mi sembra assolutamente esagerato; infatti i quattro milioni di accertamento non corrispondono quasi mai al reddito vero il quale talvolta può giungere, specie per i professionisti, a cinque o sei milioni.

MINIO. Questa esenzione si riferisce solo ai redditi di ricchezza mobile o è compresa anche la complementare?

TRABUCCHI, *relatore*. È compresa anche la complementare.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Vorrei fare due osservazioni. In primo luogo che questo non è un emendamento proposto dal Governo e che pertanto il Governo si trova nelle condizioni migliori per poterlo difendere; in secondo luogo, ritengo che, pur facendo una certa impressione questo salto così brusco dal 1947 ad oggi, si debba tener presente che l'articolo è stato approvato unanimemente dai componenti della Camera.

Prima della guerra la quota di reddito agevolata era quaranta volte al di sotto di questa: qui non si è fatto altro pertanto che travasare le disposizioni vigenti nel periodo precedente alla guerra con un moltiplicatore di quaranta.

Certamente vi è uno sbalzo tra i sette figli per i quali si gode l'esenzione dei quattro milioni e i sei figli per i quali si ha una esenzione di due milioni, ma questi sono gli inconvenienti che derivano dalle posizioni di margine.

A me sembra però che questa norma si possa approvare tranquillamente perchè non è una di quelle norme di agevolazione che possono essere interpretate estensivamente e formare oggetto di rivendicazioni, come la legge sulla montagna per cui mezza Italia e più oggi è montagna, come le norme sulle zone depresse, per cui tutte le zone d'Italia sono depresse, come le provvidenze a favore del Mezzogiorno per cui il Mezzogiorno si estende fino a Bologna, ma si fonda su un dato certo, il numero dei figli. Sono convinto della bontà di questa norma, del suo effettivo contenuto sociale e pertanto pregherei vivamente la Commissione di voler votare questa modificazione apportata dalla Camera.

PASTORE. Non sono molto favorevole alle famiglie numerose, ma a parte questo sono disposto a votare la disposizione per la considerazione che il numero delle famiglie alle quali può essere applicata questa esenzione in realtà è così piccolo che non è il caso di insistere su questo punto.

MARINA. Voterò contro l'articolo non per lo spirito dell'articolo in sé ma perchè è ingiusto e malfatto. Infatti è iniquo che coloro che hanno sei figli godano di una esenzione di due milioni mentre coloro che hanno sette figli godano di una esenzione di quattro milioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 32 del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha approvato il seguente articolo 33 aggiunto al testo approvato dal Senato:

#### Art. 33.

La quota esente del reddito complessivo, ai fini dell'imposta complementare, come stabilita dal primo comma dell'articolo 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, è elevato a lire 3.600.000 e a lire 1.700.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'articolo 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Nell'articolo 34, corrispondente all'articolo 31 del testo del Senato, la Camera dei deputati ha sostituito col seguente nuovo testo il primo comma:

« Chi omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000, ferme restando le norme di cui al secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. L'ammenda è raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34 nel suo complesso nel testo modificato.

(È approvato).

All'articolo 35, corrispondente al 32 del testo del Senato, sono stati soppressi tre commi. Do lettura dell'articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 35.

È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singole leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

1) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, siano state formate scritture o documenti fittizi, siano state alterate scritture o documenti contabili, non provvede, in sede di dichiarazione dei redditi, alle rettifiche dei dati conseguenti;

2) chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero 1, indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti;

3) chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denuncia le trattenute in misura non corrispondente alla realtà;

4) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha approvato il seguente nuovo articolo 36:

#### Art. 36.

Quando, in conseguenza dei fatti indicati negli articoli precedenti, l'imposta evasa o di

cui si è tentata la evasione, sia superiore a lire 600.000, l'ammenda o, rispettivamente, la multa non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si è tentata l'evasione.

Se dai fatti indicati nell'articolo precedente deriva una evasione di imposta di speciale tenuità, si applica soltanto la pena pecuniaria.

Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa dell'azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle soprattasse.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 37 non è stato modificato.

Nell'articolo 38 (corrispondente al 34 del testo del Senato) vi sono variazioni dovute al coordinamento. Ne do lettura:

#### Art. 38.

Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 34 e 37 non possono essere eletti alla carica di sindaco di società per un periodo di cinque anni e, se eletti, decadono dall'ufficio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 39 non è stato modificato.

Nell'articolo 40 (corrispondente al 36 del testo del Senato), la Camera dei deputati ha sostituito l'ultima parte con la seguente:

« 4) le pene pecuniarie applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito sono ridotte ad un quarto, e alla multa è sostituita l'ammenda. La presente disposizione non si applica per le pene pecuniarie previste nell'articolo 35.

« Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Metto ai voti il nuovo testo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 40 nel suo complesso nel testo modificato.

*(È approvato).*

Nell'articolo 41 (corrispondente al 37 del testo del Senato), la Camera dei deputati ha modificato il terzo e l'ultimo comma. Ne do lettura:

« I dirigenti, funzionari, impiegati che firmano in rappresentanza e per conto dell'azienda o dell'istituto di credito o della società finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono, indipendentemente dall'azione penale, se siano punibili ai sensi del numero 4) dell'articolo 35, in una pena pecuniaria fino a lire 1.500.000 ».

« Per i provvedimenti di cui al presente articolo, si applicano le norme contenute nel titolo VII, capo secondo e capo terzo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

Li metto ai voti.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 41 nel suo complesso nel testo modificato.

*(È approvato).*

Gli articoli 42 e 43 non sono stati modificati.

Do ora lettura dell'articolo 44 (corrispondente al 40 del testo del Senato), la cui modifica consiste nella soppressione delle parole « e notai ... »:

#### Art. 44.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'articolo 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96, e nell'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie e agenti di cambio, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse.

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Nell'articolo 45 (corrispondente al 41 del testo del Senato), sono sostituiti ai « Direttori degli uffici provinciali del commercio e dell'industria », i « Segretari generali delle Camere di commercio ed agricoltura ».

Ne do lettura:

#### Art. 45.

I segretari generali delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed i segretari degli Ordini professionali sono soggetti alla pena pecuniaria di lire 5.000 per ogni iscritto e per ogni ditta nei cui riguardi non effettuino la comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette prescritta dall'articolo 15 della presente legge.

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Gli articoli 46 e 47 non sono stati modificati.

Per quanto riguarda l'articolo 48 (corrispondente al 44 del testo del Senato), sono stati modificati il primo e il terzo comma rispetto al testo approvato dal Senato del quale è stato anche soppresso l'ultimo comma. Do lettura dell'articolo modificato:

#### Art. 48.

Il Ministro delle finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Deve essere indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi e quello del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione, al lordo e al netto delle detrazioni.

Il Ministro delle finanze dispone altresì la pubblicazione dei corrispondenti dati degli accertamenti d'ufficio.

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Do lettura ora dell'articolo 49 (corrispondente al 45 del testo del Senato), di cui è rimasto identico solo l'ultimo comma:

## Art. 49.

Gli ultimi due commi dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono così sostituiti:

« Alle persone indicate nel comma precedente, ancorchè siano iscritte negli albi professionali, è vietato per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione dal rapporto di impiego presso l'amministrazione finanziaria, di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio.

« Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto d'impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercitò le proprie funzioni nell'ultimo quinquennio della sua attività.

« Per ogni violazione della norma prevista dal presente articolo si applica la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta l'esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in aggiunta al periodo stabilito dai commi precedenti ».

TRABUCCHI, *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 49 vi è una diversità rispetto a quanto votato dal Senato per quello che concerne il divieto fatto agli ex agenti di esercitare la loro professione nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio; tale divieto si riduce alla durata di un biennio anzichè un triennio. In forza dell'ultimo comma di questo articolo il termine è ridotto ancora ad un anno nell'ipotesi che l'esercizio si svolga fuori del compartimento presso il quale il funzionario esercitò le proprie funzioni o nell'ipotesi che si tratti di persone collocate a riposo per anzianità di servizio, il che non mi sembra tanto giusto, perchè nel periodo di un anno non si esauriscono le operazioni che hanno trattato quegli impiegati quando erano in servizio e quindi ci si metterà a discutere questioni che essi conoscevano come impiegati.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Vorrei assicurare l'onorevole relatore che nel disegno di legge sul contenzioso, recentemente predisposto, questa materia è stata regolata, tenendo ben presente l'indirizzo di cui si è fatto interprete il senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 49. (*È approvato*).

Do ora lettura del comma aggiuntivo approvato dalla Camera dei deputati all'articolo 50 (corrispondente al 46 del testo del Senato):

« Terminata la discussione dinanzi alle Commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La Commissione decide immediatamente; la decisione, tuttavia, è pubblicata solo quando ne è inviata copia all'Ufficio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 50 nel suo complesso nel testo modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 51, 52 e 53 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 54 aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 54.

Gli affittuari di fondi rustici, ai fini della determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per quanto concerne i cespiti ricavati dall'impresa agraria, che rientrano nell'esercizio normale ed ordinario dell'agricoltura, possono anche assolvere l'obbligo della presentazione della dichiarazione unica annuale, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, indicando nella stessa il reddito commisurato al reddito agrario pertinente al fondo, accertato catastalmente e rivalutato secondo i coefficienti stabiliti annualmente, con decreto ministeriale, ai fini dell'imposta complementare.

Al reddito così indicato si applicano i criteri di detrazione previsti dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e l'articolo 5 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589.

TRABUCCHI, *relatore*. Questo articolo pone una grossa questione; un identico testo era stato respinto decisamente dal Senato che pure aveva riscontrato l'esistenza di una disparità di trattamento tra i proprietari di fondi rustici gestori dei fondi o conduttori diretti del loro fondo e gli affittuari di fondi rustici. Mentre i proprietari di fondi rustici coltivatori diretti erano tassati soltanto in base ai redditi agrari, gli affittuari erano tassati in base al reddito di categoria B. Oggi sembra che gli affittuari di fondi rustici potranno essere tassati solo in base al reddito agrario.

Restano due questioni sulle quali vorrei chiedere all'onorevole Ministro un chiarimento. La prima, che è piuttosto un'osservazione di natura generale, è questa: per quanto tempo ritiene che si debbano mantenere quei coefficienti di moltiplicazione, che non corrispondono alla realtà? La seconda è la seguente: quando noi diciamo che gli affittuari ai fini della determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, denunceranno soltanto il reddito agrario, noi manteniamo una diversità di tassazione perchè il proprietario verrà tassato sul reddito agrario, con aliquota del reddito agrario, invece l'affittuario sarà tassato sul reddito agrario con le aliquote della ricchezza mobile. Cioè, noi partiremo da un reddito che è destinato ad essere tassato con un determinato sistema e verremo a tassarlo con un altro determinato sistema, il che, anche dal punto di vista della regolarità fiscale è una cosa tutt'altro che esatta. Anche perchè, per esempio, tutto il sistema del reddito agrario è calcolato tenendo conto di spese, di oneri, di redditività media, di ogni determinata specie di terreni.

Ora, nel regime della ricchezza mobile vi è tutto il sistema delle detrazioni delle passività a carico e perlanto non so come si possa fare a prendere un sistema e introdurlo nell'altro.

MEDICI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questa importante innovazione anche perchè è opportuno in sede delibe-

rante avere dei chiarimenti definitivi dall'onorevole Ministro. L'articolo 54 stabilisce che gli affittuari di fondi rustici possono denunciare l'ammontare del reddito agrario iscritto al catasto per i terreni che loro conducono come affittuari. Questa è la legge della perequazione. Che ben venga la tanto sperata perequazione! Fino ad oggi, due terreni nelle stesse condizioni, uno perchè condotto da un affittuario e l'altro perchè condotto dal proprietario sono soggetti ad imposte diverse, senza che vi sia diversità nella struttura dell'ordinamento produttivo; dal punto di vista della normalità delle cose, si dovrebbe ritenere che l'affittuario dovrebbe pagare qualcosa di meno, se non altro perchè corre dei rischi che il proprietario non corre. Quindi, dal punto di vista della perequazione, è indubbio che l'articolo 54 sia giusto, perciò dovrebbe esser chiaro che d'ora in poi gli affittuari pagheranno in base al reddito imponibile che figura in catasto.

Il senatore Trabucchi aggiunge che da questo reddito si devono detrarre le spese che normalmente vengono accertate quando l'affittuario dichiara il suo reddito. Questo è il punto oscuro. Infatti, se fosse vero quanto asserisce il senatore Trabucchi, e cioè che si possono togliere dal reddito agrario accertato le spese che di solito sono accertate nella ricchezza mobile, allora ne verrebbe fuori quello che può chiamarsi un autentico pasticcio. Per cui concludendo, se l'interpretazione che dà la Commissione è la seguente, e cioè: al posto del reddito di ricchezza mobile accertato per gli affittuari si sostituisce il reddito agrario per gli stessi terreni accertati dal catasto e si colpiscono questi con l'aliquota di competenza, tutto è chiaro e rientra perfettamente nel sistema organico della legge.

CENINI. Per la verità, non mi sento di votare questo articolo. Il proprietario paga il reddito agrario sempre anche in caso di perdita, ma l'affittuario finora ha pagato di solito di più di quello che non abbia pagato il proprietario conduttore del fondo. È questa una sperequazione che bisogna necessariamente eliminare, ma ritengo non sia questo il mezzo per togliere questa sperequazione. Anzi qui se ne crea un'altra e cioè mentre tutte le imprese commerciali, industriali, sono tassate secondo

la legge di perequazione tributaria in base ad una denuncia che in fondo rappresenta un bilancio, le aziende agricole invece sarebbero tassate in maniera del tutto diversa: non più in base al bilancio ma in base ad un reddito medio. Introdurre questo principio di carattere generale per le aziende agricole mi sembra una cosa su cui si dovrebbe riflettere un po' perchè si porta un cambiamento radicale a tutte quelle che sono le disposizioni riguardanti l'imposizione diretta per una categoria di imprese. Francamente quindi non mi sento di approvare l'articolo così come è formulato. Abbandonare un trattamento di carattere generale per tutte le categorie e far sì che le aziende agrarie siano tassate sul reddito medio catastale invece che sul reddito effettivo annuale è una cosa che mi lascia molto perplesso.

MINIO. Non sono favorevole all'approvazione di questo articolo, anzi sono contrario e dico subito per quale ragione. Potrei dire che sono contrario per le ragioni esposte dal collega Cenini, ma mi interessa relativamente il fatto che oggi vi sia una sperequazione nel trattamento dei proprietari e degli affittuari o se questa disposizione venga ad eliminare la differenza di trattamento che vi è oggi tra le due figure, quel che conta è che qui viene riaffermata una grande sperequazione che è attualmente in atto e che ha dei riflessi non solo per quel che si riferisce all'applicazione dell'imposta complementare, ma anche per quel che si riferisce all'applicazione dell'imposta locale e particolarmente dell'imposta di famiglia; perchè, mentre per tutti i cittadini la complementare è accertata in base al reddito effettivo che il cittadino è obbligato a dichiarare, per la categoria dei proprietari terrieri la complementare è accertata sulla base di uno speciale meccanismo, per cui il reddito viene fuori in modo del tutto fittizio e non corrispondente alla realtà delle cose. E si sa come avviene: vi è un reddito accertato in catasto, questo reddito viene moltiplicato per un coefficiente stabilito con decreto ministeriale; i redditi che ne vengono fuori sono in genere redditi irrisori. Da qui la differenza tra i redditi accertati ai fini della complementare per questa categoria di cittadini ed i redditi accertati per l'imposta di famiglia e da qui l'offensiva contro l'impo-

sta di famiglia, organizzata dai proprietari terrieri, che chiedono e rivendicano che l'imposta di famiglia sia accertata con lo stesso criterio della complementare. Con questa disposizione, questo particolare privilegio dei proprietari terrieri, di pagare la complementare sulla base di un accertamento fittizio, viene consolidato ed esteso anche agli affittuari che poi pagano la complementare con un'altra aliquota. Ma questa è una questione che riguarda il trattamento delle due categorie. Oggi in Italia un impiegato, un commerciante paga la complementare sulla base di quello che guadagna e i proprietari terrieri la pagano su accertamenti che non corrispondono alla realtà; sono sindaco e so come stanno le cose. Molte volte mi è capitato di vedere gli accertamenti della proprietà di alcuni e vi assicuro che certe cose fanno veramente scandalo.

MEDICI. Vorrei dare un chiarimento al senatore Minio. A Civitacastellana e in altre zone il nuovo catasto non è ancora entrato in vigore e, siccome in provincia di Viterbo vi è il vecchio catasto, può darsi che accada quello che il senatore Minio ha lamentato, ma la settimana scorsa la Commissione censuaria centrale ha provveduto all'approvazione delle nuove tariffe. Non è vero che il catasto sia un cattivo strumento di accertamento. Semmai può darsi che i coefficienti siano bassi. È facoltà del Ministro delle finanze di accertare se siano adeguati o meno, ma che il catasto non sia lo strumento più efficace per evitare a milioni di piccoli proprietari il contatto defaticante con l'agente delle imposte per discutere sull'entità del reddito, è una cosa di cui anche il senatore Minio deve darmi atto. Che vi siano indubbiamente dei fatti che possono essere citati a dimostrazione di ingiustizie, è possibile come sempre avviene in tutti gli accertamenti che hanno un carattere di media generale. Il concetto della media è stato sostituito a quello dell'accertamento caso per caso, appunto per i ricordati motivi. Dopo questo chiarimento, vorrei non contribuire anch'io a confondere le idee, ma vorrei solo osservare che l'articolo 54 tende ad eliminare la sperequazione che oggi esiste tra due stessi terreni, soltanto per il fatto che l'uno sia affittato e l'altro no. E, dato che qui abbiamo un eminente titolare di cat-

tedra di scienza delle finanze, vorrei domandare al senatore Pesenti quali sono le ragioni che giustificano che si paghino due tasse diverse, quando i terreni sono gli stessi e gli ordinamenti gli stessi. Voterò a favore dell'articolo 54, che considero estremamente utile per la perequazione tributaria.

TRABUCCHI, *relatore*. Sono d'accordo col senatore Medici sul fatto che vi è attualmente una sperequazione, ma non capisco perchè si debba seguire il sistema del letto di Procuste scegliendo la soluzione peggiore. La situazione è questa: tra i due titolari, quello che gestisce per conto proprio e l'affittuario, non è vero che l'affittuario paghi una imposizione su un reddito che non ha, ma è vero l'opposto; il proprietario paga su un reddito minore di quello che ha, se non altro per il motivo che i coefficienti non sono regolari. Comunque, se ammettiamo che vi è una sperequazione, dobbiamo dire che il sistema adottato per gli affittuari è più vicino al nostro sistema di accertamento normale, consistente nella detrazione delle spese dal reddito effettivo. Non poche volte si sono raggiunti degli accordi che normalmente sono stati a favore degli affittuari. Ciononostante gli affittuari hanno spesso protestato per pagare di meno.

Da un punto di vista di perequazione, sarebbe stato giusto che i proprietari come gli altri cittadini denunciassero annualmente il loro reddito, facilmente controllabile. Col nuovo sistema lasciamo invece all'affittuario di scegliere la via a lui più comoda: quando il conto torna a suo favore egli può denunciare il reddito agrario, quando torna a suo danno può attenersi all'altro sistema.

Resta poi sempre la questione della detrazione non direi delle spese, ma delle passività, dei debiti. Per gli affittuari le detrazioni si fanno, per i proprietari non si fanno. In tal modo l'affittuario viene ad avere un vantaggio maggiore, sia perchè può scegliere un sistema di tassazione e sia perchè gode della detrazione delle passività. Quindi, non si toglie la diversità di tassazione, non si toglie la sperequazione, ma si danno soltanto dei favori agli affittuari. Mi pare che gli affittuari sono persone che meritino tutta la nostra stima, ma

non più di tutte le altre categorie di imprenditori.

PESENTI. Posso essere d'accordo sul fatto che la formulazione di questo articolo 54 sia poco felice e che pertanto abbia sollevato tutta questa discussione. Però mi sembra che la discussione di fondo che è stata sollevata adesso dai colleghi Trabucchi e Minio è una discussione un po' ampia in quanto investe il problema della riforma dell'imposta fondiaria. Sono d'accordo che occorre rivedere e riformare perchè anche questa imposta come ogni imposta reale ha il difetto di essere contro i piccoli e a favore dei grandi. Sono d'accordo, ripeto, che occorre rivedere tutta la questione dell'imposta fondiaria: ma ciò non è possibile con questo disegno di legge. Fermo restando che è necessario ricorrere ad una riforma di carattere generale che indubbiamente avrà i suoi riflessi anche su questa legge, a mio avviso, qui occorre ricorrere ad una interpretazione autentica di questo articolo proprio per favorire l'approvazione della legge. Perciò farei questa proposta. Innanzitutto la discussione ha rilevato quanto meno un malcontento per quanto riguarda le imposte fondiarie, soprattutto quelle che colpiscono i grandi proprietari, il cui insieme indica ancora una volta che le imposte reali basate su questo sistema d'accertamento non possono corrispondere alla realtà. Pertanto questo è un problema di carattere generale che deve essere affrontato e risolto.

Nel caso specifico, io credo sia opportuno approvare ugualmente questo articolo, pur con i suoi difetti, richiedendo però una interpretazione autentica che ne chiarisca esattamente la portata.

MARIOTTI. Mi sembra che il collega Pesenti abbia centrato il problema. Egli ha messo anche in rilievo la sperequazione esistente tra proprietario e affittuario, che deriva essenzialmente da una cattiva attuazione del disposto attuale, che giustamente egli dice essere necessario riformare.

D'altra parte, però, non so se in realtà l'onorevole Ministro possa dare un'interpretazione autentica a questo articolo, perchè, se non erro, l'interpretazione autentica deve derivare dalla

legge, ovvero da una norma positiva, ciò che il Ministro non può assolutamente fare.

Comunque, il problema che è emerso in questa discussione è quello della necessità di una riforma. Se noi riusciamo ad astrarci dalla sperequazione che esiste tra i soggetti passivi dell'imposta, cioè proprietari ed affittuari, ci accorgiamo che essi non possono essere considerati, ai fini della ricchezza mobile, come soggetti dell'industria e del commercio per il fatto che l'agricoltura presenta rischi assai maggiori e dipendenti da elementi naturali estranei alla volontà dei gestori siano essi affittuari o proprietari.

Ora, non potendoci astrarre da questa realtà economica, penso che questo articolo possa essere in coscienza approvato, perchè si tratta di una situazione del tutto diversa da quella che abbiamo discusso.

Ecco perchè il Catasto con il sistema del reddito medio può ovviare a quegli inconvenienti che sono invece controllabili esercizio per esercizio nelle attività industriali e commerciali.

Per questi motivi noi dichiariamo di approvare l'articolo 54 del disegno di legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

RODA. A me sembra che tutto il problema si riduca ad una considerazione molto semplice: pensi il Governo, allorchè emette annualmente i coefficienti di rivalutazione del reddito agrario, ad aggiornare questo reddito. Se l'onorevole Ministro delle finanze ci da assicurazione che verranno corretti i coefficienti di rivalutazione in maniera da adeguarli alla realtà delle cose, noi possiamo votare questo articolo con una certa tranquillità.

Vorrei altresì fare un'altra considerazione. Qui si dice che non è giusto sottoporre a diversa tassazione il reddito agrario del proprietario e quello del colono e del mezzadro. Io voglio ricordare a tutti i colleghi, che certamente lo sanno meglio di me, che questa discriminazione fra il reddito del proprietario e il reddito del colono e del mezzadro, è vecchia. Rammento che già prima della guerra le aliquote erano le seguenti: reddito agrario di pertinenza del proprietario, 5 per cento; reddito agrario di pertinenza del colono e del mez-

zadro, 2,50 per cento. Adesso invece l'aliquota è del 10 per cento per tutti. Quindi, in sostanza, una discriminazione che è nella logica delle cose tra il reddito agrario di pertinenza del colono e del mezzadro e quello del conduttore diretto, c'era anche prima della guerra, per cui, ripeto, tutto il problema si riduce ad adeguare i coefficienti di rivalutazione annuali alla realtà delle cose.

Pertanto io dichiaro che, dopo le assicurazioni che ci vorrà dare l'onorevole Ministro, mi sentirei autorizzato a votare a favore dell'articolo 54.

DE LUCA ANGELO. Dichiaro di votare a favore dell'articolo 54, pur con la preoccupazione espressa dal senatore Trabucchi, che deriva dal fatto che gli affittuari hanno la possibilità di scegliere quel sistema che può loro convenire. Questa è la sola preoccupazione che ho. Viceversa, per quanto si riferisce alla possibilità di equiparare le imposte al reddito agrario, in quanto i coefficienti annuali possono essere rivisti ogni anno, penso che sia questo il migliore sistema. Anzi io vorrei che fosse veramente valorizzato al massimo il Catasto che è una vera miniera di informazioni.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Senza dubbio questo è uno degli articoli che rientra poco nel sistema di quell'accertamento analitico che è alla base di questa legislazione. Però, per molte delle ragioni che sono state qui dette, non è certamente privo di un contenuto positivo, tanto è vero che ha trovato una larga accoglienza da parte dell'altro ramo del Parlamento.

A me pare che, fermo restando il caposaldo della dichiarazione annuale, noi non possiamo imporre, allo stato della legislazione, un obbligo poliennale di scelta. Penso che anche il senatore Pesenti sia dello stesso avviso.

PESENTI. Ma sulla base catastale vi è un reddito che si ripete anno per anno.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Questo è vero, però è fuori di dubbio che noi oggi, esistendo il principio della dichiarazione annuale del reddito, non possiamo porre un obbligo al cittadino, se non sancendolo esplicita-

mente. Questo, allo stato degli atti, sarebbe fuori dei nostri obiettivi. Però a me pare che quando il cittadino scelga la strada, che vorrei dire forfetaria, del coefficiente e non quella dell'accertamento analitico, si mette in condizioni di non poter fruire del beneficio costituito da quella serie di detrazioni previste per l'accertamento analitico.

Aggiungo che l'inconveniente rilevato dal senatore Minio è certamente sentito. Dirò anzi che io ho cercato, nel fare il decreto annuale, di vedere se era possibile scegliere un coefficiente differente da quello del precedente anno; ma nell'esame globale questo differente coefficiente non avrebbe trovato quest'anno una sua giustificazione, perchè esso viene stabilito su base nazionale, tenuto conto di una serie di elementi di valutazione.

Il rilievo del senatore Medici è di estrema importanza. Il procedimento di approvazione delle nuove tariffe indubbiamente consentirà, io penso con un termine massimo di 12 mesi, di avere l'aggiornamento delle tariffe. Comunque, con questo non è che sia chiuso il problema; bisognerà continuare a fare tutte quelle revisioni per le nuove colture che, specie in alcune zone d'Italia, sono notevolmente diverse da quelle che risultano in Catasto.

Come ultima osservazione vorrei rilevare che di questo articolo usufruiscono i piccoli affittuari, nei confronti dei quali siamo tutti ossequienti; però ne usufruiscono anche alcune imprese di affittanze della Valle Padana, che certamente ricavano un beneficio maggiore essendo in una posizione economico-sociale molto differente da quella che può giustificare una norma di questo genere.

Però, mettendo sulla bilancia il *pro* e il *contra*, debbo riconoscere che i lati favorevoli sono maggiori, e pertanto prego la Commissione di voler approvare questo articolo.

PRESIDENTE. Bisogna comunque prendere atto della raccomandazione che a suo tempo fu formulata, quella cioè di studiare particolarmente questo problema.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. D'accordo; però debbo dire che non è opportuno nella stessa sede in cui votiamo la legge, chiedere una leggina interpretativa. Studio sì;

anzi aggiungo che penso di fare una legge sulla complementare che mi sembra vada profondamente rivista.

CENINI. Io resto contrario a questo articolo; in ogni caso mi sembra assurdo — come del resto ha rilevato anche il collega Trabucchi — il sistema della scelta, che può generare inconvenienti gravissimi. Infatti, in una annata agraria nella quale le cose sono andate bene, io affittuario evidentemente mi riferisco al reddito agrario, mentre in una annata agraria andata male io indubbiamente faccio la denuncia del reddito che realmente ho avuto. Allora, a mio avviso, sarebbe molto più logico dire che gli affittuari sono tassati in base al reddito agrario, e basta.

PRESIDENTE. È questa precisamente la questione che dovrà formare oggetto di studio.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 54, di cui ho già dato lettura, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 55 aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dalla dichiarazione relativa al primo esercizio sociale che ha inizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

TRABUCCHI, *relatore*. La portata pratica di questo articolo è che tali disposizioni entreranno in vigore con il marzo 1958. A rigor di termini bisognerebbe aggiungere un articolo per dire che la presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, in modo che la norma di questo articolo si possa far decorrere dal 1957.

MINIO. Insomma stiamo partendo dal principio che non bisogna cambiare niente.

RODA. Però è opportuno che queste osservazioni restino a verbale, perchè se non altro mostrano che il Senato ha preso conoscenza degli emendamenti introdotti dalla Camera e che ritarderanno l'applicazione della legge, forse.

MINIO. Allora, se dobbiamo parlare per la storia, è bene che risulti a verbale che io ho votato contro l'articolo 55.

TRABUCCHI, *relatore*. Le disposizioni dell'articolo 12 qui richiamate sono quelle che stabiliscono l'obbligo della firma da parte degli amministratori, dei Sindaci, ecc. Ora, non vedo perchè noi dobbiamo avere tanta fretta per poi stabilire che queste disposizioni, tra le più importanti, debbono entrare in vigore con la denuncia dei redditi del marzo 1958. Io avrei meno fretta e deciderei che debbono entrare in vigore nel 1957.

RODA. Sono d'accordo con il collega Trabucchi circa la portata dilatoria di questo articolo 55. Bastava che la legge ci venisse sottoposta dieci giorni prima perchè anche questo articolo 55 non potesse diventare fonte di dubbi e di preoccupazioni!

Comunque, da uomini pratici, dobbiamo ben considerare la portata dell'articolo 12, il quale in sostanza si limita a stabilire che le dichiarazioni fatte dagli enti tassabili in base a bilancio sono nulle se non sono sottoscritte anche dai sindaci oltre che dal capo contabile. Però, dal punto di vista pratico, dal punto di vista della possibilità che il fisco ha di perseguire le eventuali dichiarazioni inesatte, nulla cambia.

Pertanto, pur essendo d'accordo con il collega Trabucchi, per i motivi che ho esposto mi sento tranquillo nel votare l'articolo 55, perchè evidentemente dal punto di vista della portata fiscale della legge nel suo complesso nulla dovrebbe mutare.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Come risulta dagli atti della Camera, indubbiamente questo articolo non è che sia passato con grande agevolezza, e non soltanto per gli emendamenti che erano portati dalla democrazia cristiana o da partiti usualmente definiti di destra. C'è stata anzi proprio una coalizione, specialmente per quanto riguarda l'esclusione dei Sindaci e dei capi contabili, che era veramente universale, salvo i comunisti. Si è discusso a lungo, e vorrei dire che l'articolo è riuscito a passare con una larga maggioranza proprio perchè si è stabilita una norma di at-

tuazione che consentisse un certo lasso di tempo.

In certo senso, poi, noi chiediamo qualcosa di più, oggi, sia al direttore generale, sia al capo contabile quando abbia la qualifica di dirigente, sia al Sindaco. A quest'ultimo chiediamo di fare dei controlli non soltanto annuali, perchè credo che quelli periodici non venissero fatti molto di frequente; chiediamo al direttore generale e al capo contabile, soprattutto se si trovano in un ambiente in cui si sentano a loro agio, di crearsi delle strutture interne di controllo più efficaci di quelle che non abbiano avuto fino ad oggi.

Con ciò non veniamo a dire di non tassare le società; diciamo che, dinanzi ad una innovazione veramente notevole, intendiamo rendere fiscalmente responsabili delle persone che sono terzi nei confronti delle società.

Se si è arrivati a questa formula, ci si è arrivati con un certo sforzo da parte di tutti. Comunque mi pare veramente che una certa gradualità non nuoccia alla sostanza delle cose, per cui invito gli onorevoli senatori ad approvare anche questo articolo.

CENINI. Bisogna anche tener presente che queste disposizioni entreranno, sì, in vigore con il marzo 1958, ma per la denuncia dei redditi inerenti il 1957, per cui in pratica non si perdono due anni, ma uno solo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 55, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 56 (corrispondente al 50 del testo del Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le disposizioni dell'articolo 17 entrano in vigore il 1° luglio 1956.

Gli agenti di cambio e gli altri soggetti indicati nell'articolo 17, devono, a tale data, ottemperare alle disposizioni contenute nello stesso articolo nei riguardi delle operazioni in corso.

In caso contrario si applicano le sanzioni stabilite nell'articolo 44 ».

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.  
(È approvato).

L'articolo 57 (corrispondente al 51 del testo del Senato) è stato modificato dalla Camera nel modo seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a decorrere dall'esercizio sociale che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i contribuenti che chiedano di essere tassati in base alle risultanze delle scritture contabili, le medesime disposizioni si applicano dal 1º gennaio 1957 ».

Quanto stabilisce questo articolo è grave poichè mette nel nulla l'obbligo delle società di fare quello che la legge dice di dover fare.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Sarà compito degli uffici competenti fare in modo che la legge non venga elusa.

RODA. Bene ha fatto il Presidente a sottolineare la gravità della portata di questo articolo.

PRESIDENTE. Lo avevo già sottolineato in Aula, avvertendo che la mia perplessità derivava proprio dal fatto che questo articolo in fondo teneva in sospenso la legge proprio in quei punti in cui noi avevamo espresso invece il desiderio che la legge fosse esecutiva.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. D'altra parte mi auguro che, al termine prefissato, esistano veramente queste certificazioni; se sarà così, non sarà passato invano questo periodo, anche perchè se ci fossimo trovati con un termine più breve di applicazione, dinanzi ad una larga inattuazione pratica, probabilmente avremmo fatto andare in desuetudine una parte di questa legge, come è avvenuto per molte disposizioni del passato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 57, di cui ho già dato lettura, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

L'articolo 58 non è stato modificato.

Do lettura del testo dell'articolo 59 (corrispondente al 53 del testo del Senato) approvato dalla Camera dei deputati:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco degli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto ».

Se non si fanno osservazioni lo metto ai voti.  
(È approvato).

L'articolo 60 non è stato modificato.

Do ora lettura del primo comma dell'articolo 61, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che sostituisce il primo comma dell'articolo 55 del testo già approvato dal Senato:

« Entro l'anno 1958 il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal Titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25 ».

RODA. Vorrei raccomandare all'onorevole Ministro che tale rilevazione straordinaria dei redditi venga fatta tempestivamente, entro i termini stabiliti e che non vengano chieste altre proroghe.

TRABUCCHI, *relatore*. Sarebbe meglio, anzi, se si facessero delle rilevazioni separate per piccoli territori, in modo da esser certi che, facendo una concentrazione di funzionari, si abbiano risultati soddisfacenti. Infatti, molto più che i controlli generali per tutta la Nazione, fanno paura le sanzioni applicate nei primi casi; poi gli altri si adeguano per proprio conto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 61, di cui ho già dato lettura, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 61 nel suo complesso.  
(È approvato).

Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 62, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 56 del testo già approvato dal Senato:

« L'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, cessa di aver vigore a decorrere dalla stessa data in cui hanno effetto le disposizioni dell'articolo 40 della presente legge ».

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 62 nel suo complesso, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

L'articolo 63, ultimo del disegno di legge, non è stato modificato.

Esaurito così l'esame e l'approvazione delle modifiche apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato, passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

MARINA. A nome del Movimento sociale italiano e del Partito nazionale monarchico, qui rappresentato dal senatore Rogadeo, dichiaro di votare contro questo disegno di legge, per vari motivi.

Anzitutto voglio premettere una osservazione di carattere politico. Questo disegno di legge è venuto in Aula nel mese di gennaio, ed allora la opposizione di sinistra espresse coll'astensione il suo voto contrario probabilmente perchè era stato proposto da un Presidente del Consiglio non gradito, mentre viceversa pare lo sia l'attuale.

PASTORE. Non è esatto.

MINIO. Ci siamo astenuti dal voto.

DE LUCA LUCA. In sede di Commissione abbiamo dato il massimo contributo alla legge sulla perequazione tributaria.

MARINA. Nessuna modificazione è stata apportata, attraverso gli emendamenti approvati, che possa tendenzialmente motivare il voto che

in questo momento, in sede di approvazione, pare si voglia dare, passando dalla astensione al voto favorevole.

Premesso questo, e rinnovata la protesta per aver visto respinta la mia pregiudiziale, che non aveva però alcuna intenzione di interferire su quanto la Presidenza del Senato ha creduto di stabilire, nonchè la protesta perchè non si è concesso il rinvio di 24 ore da me richiesto al fine di potere esaminare con completezza gli emendamenti che ci sono stati consegnati solo tre ore prima di questa riunione, debbo passare alla parte sostanziale dei motivi che ci inducono a disapprovare questo disegno di legge che vorrebbe essere di perequazione tributaria, ma che, a nostro giudizio, è di sperequazione tributaria per diverse ragioni.

Anzitutto la persecuzione degli evasori totali, con questo progetto di legge non è raggiunta, perchè non si è voluto accogliere un suggerimento che io ebbi ad indicare in occasione della discussione di questo stesso disegno di legge in Aula, e precisamente la istituzione di una anagrafe di questa natura, con la quale nessun contribuente sfuggirebbe all'esame del Fisco. Viceversa coloro che in questo momento debbono essere esaminati dagli uffici competenti, sono soltanto gli schedati; gli altri non vengono reperiti, perchè nessuno si occupa di loro.

Si dice che c'è la dichiarazione annuale dei redditi che tutti i cittadini dovrebbero fare, ma sappiamo *a priori* che buona parte dei cittadini non la fanno. Ecco perchè io mi sono permesso di dare allora quel suggerimento, che rinnovo in questa sede.

PRESIDENTE. Senatore Marina, la prego di attenersi alla dichiarazione di voto, essendo già entrato a considerare il merito del disegno di legge.

MARINA. Anzitutto questa legge doveva essere preceduta dalla promessa, mai mantenuta, di una sostanziale riduzione delle aliquote che sono eccessive in confronto alla modesta economia del contribuente italiano. Inoltre non si è voluto far precedere questa legge dall'altra sul contenzioso tributario, che, era logico, avrebbe dovuto essere esaminata prima. Sempre in merito alla riduzione delle aliquote, non

si è voluto e non si vuole fare l'allineamento delle aliquote tra gli impiegati dello Stato che pagano una aliquota e gli impiegati privati che ne pagano un'altra; e non vi è nessun motivo che vi sia questa differenza tra gli impiegati privati e gli impiegati dello Stato. Dunque, l'allineamento deve essere fatto in modo di favorire gli impiegati privati.

Si è poi introdotto il giuramento che indubbiamente è intollerabile applicato a dei dipendenti di azienda. Non volendo ridurre l'aliquota della I.G.E., che è la tassa dei poveri perchè viene pagata ripetutamente su tutti i prodotti di consumo, questa imposta si ripercuote in modo eccessivo sui prodotti di consumo e conseguentemente sul costo della produzione. Nel complesso quindi la legge è ostacolativa anzichè essere propulsiva della produttività, come viceversa sono le numerose leggi straniere similari che consentono fra l'altro la detrazione totale delle spese relative all'incremento della produzione e della vendita e pertanto sono stimolative dei consumi.

Per questi e per tutti gli altri motivi già da me esposti a suo tempo in Aula ed ora parzialmente in Commissione, dichiaro che noi voteremo contro questo progetto di legge.

PASTORE. È indubbio che a leggere i giornali la posizione dell'opposizione di sinistra appare molto strana. Leggevo infatti stamattina sull'organo del partito democristiano, « Il Popolo », che noi ci siamo abbandonati ad uno scandaloso sabotaggio di questa legge. Contemporaneamente leggevo sul « Secolo d'Italia » e sul « Corriere della Nazione » che questa legge è stata approvata perchè abbiamo violentato i poveri parlamentari democristiani, li abbiamo obbligati a votarla. Le due versioni molto sciocche sono ugualmente inesatte. Io debbo ricordare che questa legge è stata presentata al Senato circa due anni addietro, che questa legge è stata largamente rimaneggiata dalla Commissione finanze e tesoro del Senato per opera soprattutto della maggioranza della Commissione, cioè del Partito di maggioranza. Ricordo all'onorevole collega Marina che allorquando si è votato in Aula l'articolo 6, cioè l'articolo sul giuramento, quell'articolo è stato approvato esclusivamente per opera dei voti delle sinistre, perchè la maggioranza del gruppo se-

natoriale democristiano si era allontanata dall'Aula o ha votato contro; per cui se noi non avessimo votato per l'articolo 6 esso non sarebbe stato approvato. Quello è stato il momento fondamentale della discussione o, se volete, della battaglia condotta nell'Aula del Senato. Alla fine ci siamo astenuti dall'approvare la legge per questa semplice ragione: perchè i dirigenti del gruppo senatoriale democristiano ci avevano dato la garanzia che i loro oppositori si erano allontanati e che i senatori democristiani rimasti in Aula erano sufficienti per garantire l'approvazione della legge. Noi facemmo presente che, se fosse stato necessario, non avremmo avuto alcuna difficoltà a dare i nostri voti in appoggio al Governo e alla maggioranza democristiana per far approvare questa legge. Non esiste quindi contraddizione alcuna tra il nostro atteggiamento di qualche mese addietro e il nostro attuale atteggiamento. Dobbiamo, però, dire che in fondo questa è una legge che non ci soddisfa completamente; è una legge alla quale potremmo proporre numerosi emendamenti, ma sta di fatto che la consideriamo da un punto di vista sostanziale come un primo passo che speriamo sia efficace soprattutto se da parte del Governo la legge sarà applicata seriamente e sarà fatta rispettare per ottenere finalmente che le classi ricche e dirigenti italiane paghino le imposte nella misura dovuta, perchè il nostro Paese forse è il Paese in cui più facilmente le classi dirigenti sono riuscite a non pagare mai le imposte come dovrebbero. Voi vi riferite molte volte agli Stati Uniti d'America, ma dovete ricordare che negli Stati Uniti d'America si infliggono anni ed anni di prigione agli evasori fiscali. In Italia fino a questo momento non risulta che ci sia stato un evasore fiscale qualsiasi finito in carcere. Mi auguro che con l'applicazione di questa legge questo possa avvenire, il che sarebbe molto utile e servirebbe di esempio.

In secondo luogo votiamo favorevolmente al presente disegno di legge in questa particolare situazione politica, in cui sappiamo che, se fossimo rimasti rigidamente all'opposizione, con ogni probabilità esso non sarebbe stato approvato; e siamo consci che, permettendo al Governo di farlo approvare, compiamo un atto politico che è importante, lo compiamo coscientemente, perchè non desideriamo affatto impedi-

re, anzi vogliamo facilitare al Governo e alla maggioranza governativa i timidi passi che fanno verso delle riforme sociali, e non vogliamo, d'altra parte, contribuire ad aiutare le destre a rovesciare una situazione politica la quale potrebbe certamente diventare molto più favorevole alle destre stesse di quanto non sia attualmente. Tra le destre e noi c'è questa differenza; che le destre non sono soddisfatte dell'attuale situazione politica e sono disposte a tutto pur di rovesciarla, mentre noi non siamo soddisfatti dell'attuale situazione politica, ma consideriamo che questa situazione può essere da noi spinta in avanti, tollerata fino a quando nuovi avvenimenti ed una nuova situazione non si possano produrre.

Sono queste le ragioni per le quali noi votiamo a favore di questo disegno di legge.

RODA. A nome del mio Gruppo dichiaro che non raccoglierò le insinuazioni fatte da qualche collega in questa sede. Non le raccoglierò perchè il lavoro svolto dal nostro Gruppo durante l'iter di questa tormentata legge, lavoro lungamente svoltosi in Commissione per mesi e mesi, sta a dimostrare con quanta passione, con quanta obiettività e con quanto senso di responsabilità nell'interesse superiore del Paese abbiamo lavorato e curato il formarsi di questa legge che può ben definirsi, a ragione, come creatura di questa Commissione. Perciò voteremo a favore di questo disegno di legge, anche se per la verità esso ancora non ci soddisfa intieramente dato che in molte sue articolazioni esso è tuttora imperfetto; però come tutte le cose di fattura umana il tempo e la esperienza soltanto ci consentiranno di adeguare la legge alle necessità di una politica fiscale sempre più popolare e rispondente ai comandamenti della Costituzione, tenuto presente il precetto per cui ogni cittadino debba pagare secondo le sue reali capacità contributive.

La destra economica attraverso i suoi portavoce nei due rami del Parlamento ha voluto di proposito insabbiare e porre delle remore ad ogni pie' sospinto a questa legge. Ma il gioco è stato sventato e noi, pur non attendoci soluzioni miracolistiche da questa legge e pure consentendo che, in sede di applicazione pratica, si dovrà e potrà fare poi tesoro di

utili insegnamenti che suggeriranno magari parziali modifiche, tuttavia oggi reputiamo che, nel suo complesso questa legge risponda alle sue finalità e daremo quindi il nostro voto favorevole.

TRABUCCHI, *relatore*. Ritengo che sia necessario sottolineare da parte nostra che questo disegno di legge, che ci è venuto come una proposta governativa, è stato studiato, rielaborato e riteniamo anche perfezionato in qualche punto sempre con l'intenzione di attuare quelli che erano i nostri principi che hanno avuto la prima sanzione attraverso l'approvazione della legge fondamentale di perequazione tributaria del 1951. Con questo spirito, senza particolari amori e senza particolari astiosità verso alcuna categoria, ma cercando di applicare il principio sancito nel testo della Costituzione per cui i contribuenti debbono essere tassati in relazione al loro reddito e in forma progressiva, abbiamo studiato le misure e gli strumenti che sono raccolti in questo disegno di legge che sta per diventare legge dello Stato. Noi ci auguriamo che si continui su questa strada e che anche nell'applicazione di questa legge si esuli da qualsiasi concetto di parte. Non intendiamo parlare nè di destre nè di sinistre, intendiamo parlare di uno Stato il quale per la realizzazione dei suoi compiti ha bisogno di ottenere dai cittadini che paghino le imposte in relazione alle loro possibilità, in relazione alla loro capacità contributiva e in forma progressiva. Se questo disegno di legge sarà bene applicato, se gli uffici ne comprenderanno lo spirito (come siamo certi che lo comprenderanno perchè abbiamo avuto anche la loro collaborazione attiva e costante nella preparazione di queste norme), se i contribuenti sapranno che questo disegno di legge non è diretto contro di loro, ma serve soltanto per aiutarli a denunziare la verità dei loro redditi con fiducia nello Stato, il quale applicherà le imposte con equità ed anche con mitezza quando i contribuenti dimostreranno di saper comprendere lo spirito delle norme che riguardano la materia che abbiamo discusso, noi siamo sicuri che in futuro potremo arrivare anche alla riduzione delle aliquote, che avrà come conseguenza una maggiore serenità per tutte le atti-

vità della produzione e per tutte le varie categorie di contribuenti.

PRESIDENTE. Mi sia consentito di ringraziare la Commissione ed il Ministro per la fatica cui si sono così generosamente sobbarcati chiamati improvvisamente ad esaminare di nuovo questo disegno di legge. Con l'approvazione di esso non pretendiamo di aver fatto una cosa perfetta: siamo uomini e quindi soggetti ad errare. Sarà l'esperienza che deriverà dalla applicazione della legge ad indicarci quelle norme che dovranno essere corrette, e non è detto che in avvenire non si possano apportare dei miglioramenti tali da rendere questa legge maggiormente operante nel senso della giustizia, come tutti noi desideriamo.

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, do lettura dell'intero testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### TITOLO I.

##### DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE E SULL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI.

###### Art. 1.

Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente motivati.

La mancanza di motivazione produce nullità.

La nullità deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado.

La motivazione non è richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, nè quando la dichiarazione manchi della indicazione analitica degli elementi attivi e passivi richiesta dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

###### Art. 2.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito promosso dal contribuente avanti le Commissioni.

Il deposito da parte dell'Ufficio di deduzioni che modificano od integrano la motivazione dell'accertamento deve essere eseguito presso la Segreteria della Commissione e comunicato al contribuente venti giorni prima della data fissata per la discussione.

###### Art. 3.

In ogni caso, ed ancorchè sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, senza obbligo di preventiva contestazione al contribuente, mediante notificazione di nuovo accertamento.

Il contribuente che non abbia già ricorso è in tal caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.

Se l'ufficio si avvale della facoltà di cui al primo comma nel corso della contestazione, l'organo giudicante, davanti al quale la vertenza sia pendente, la rimette d'ufficio alla Commissione di primo grado.

La facoltà di notificare nuovi accertamenti non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorchè sia pendente giudizio, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 5, nel penultimo comma dell'articolo 6 e nel quinto comma dell'articolo 9.

###### Art. 4.

Se l'accertamento si conclude con la adesione del contribuente, la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, deve contenere, a pena di nullità, la indicazione della dichiarazione del contribuente a cui si riferisca, della fonte produttiva del reddito, nonchè degli elementi in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile.

La declaratoria della nullità prevista dal comma precedente deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, con ricorso alla Commissione di primo grado entro il termine di giorni sessanta dalla data in cui la di-

chiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, è stata sottoscritta.

Entro il 31 dicembre del secondo anno solare successivo alla data stessa uguale facoltà può essere esercitata dall'Ufficio.

L'impugnativa di nullità non sospende la iscrizione a ruolo.

Ove la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, sia dichiarata nulla, l'Ufficio deve provvedere, entro novanta giorni da quello in cui la pronuncia di nullità è divenuta definitiva, a notificare nuovo accertamento.

#### Art. 5.

Se nel corso del giudizio di primo grado la Commissione viene a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione dell'accertamento, sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'Ufficio fissando il termine per il nuovo accertamento.

In tale ipotesi l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione di cui all'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

È soppressa la facoltà delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette prevista dall'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.

#### Art. 6.

In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore alla metà di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare.

Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi.

Il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato.

Il giuramento è prestato avanti la Commissione nelle forme di cui all'articolo 238 del Codice di procedura civile.

Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dalla persona che giura.

I fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità.

Se il contribuente non presta giuramento senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente sui punti di fatto sui quali è stato deferito il giuramento si considerano infondate.

Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'articolo 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo.

Se è pronunciata condanna per falso giuramento, l'Ufficio può procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di controversie relative ad accertamenti non superiori a lire 540.000.

#### Art. 7.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili debbono tenere i libri e le scritture previsti dall'articolo 2214, primo e secondo comma, del Codice civile, in modo che dagli stessi si possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale. Le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei

singoli conti in voci separate e distinte per singoli cespiti raggruppabili soltanto per categorie omogenee rispetto alla natura del cespito ed al periodo di ammortamento.

Le società ed enti o persone indicati nel comma precedente devono tenere a disposizione degli Uffici finanziari:

1) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;

2) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;

3) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento, dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;

4) registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per qualità, quantità e carico di inventario, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle singole merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.

Il libro degli inventari, oltre che contenere le indicazioni prescritte dal Codice civile o dalle leggi speciali, deve indicare, a partire dal primo inventario chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la consistenza dei cespiti per gruppi omogenei, con riferimento alla qualificazione merceologica e al valore unitario, nonché il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione, debbono essere tenute a disposizione degli Uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Le svalutazioni e gli ammortamenti, per i quali non siano state osservate le disposizioni del primo comma e del numero 3 del secondo comma, e gli ammortamenti relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione del secondo comma, non sono ammessi in deduzione.

Fino al termine previsto dall'articolo 63 della presente legge e in ogni caso non oltre il 31 luglio 1957 le società a responsabilità limitata, non tenute alla nomina del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2488 del Codice civile e le società cooperative aventi un capitale inferiore a lire un milione, dovranno esibire i soli libri prescritti dal Codice civile, tenuti ai sensi di legge ed in conformità al primo comma del presente articolo, restando esentati dalla presentazione di quanto altro prescritto dai successivi commi.

#### Art. 8.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio debbono tenere a disposizione degli Uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate:

a) a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari comunque denominati, che non prestano lavoro subordinato, sia per rimborso spese che per compenso della loro opera, o per qualunque altro titolo;

b) ad artisti e professionisti sia per prestazioni periodiche che occasionali, sia per rimborso spese che per onorari;

c) a chiunque, anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, controlli, ed altre prestazioni analoghe;

d) a chiunque, per concessione d'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica, diritti di autore, canoni vari;

e) a chiunque, a titolo di interessi, commissioni, compensi, premi, o sotto qualunque altra denominazione in relazione a fondi accettati in deposito sotto qualsiasi forma o denominazione, a prestito, in cauzione, in conto corrente, con o senza termine. La disposizione non si applica alle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

La registrazione deve contenere la indicazione nominativa del percipiente, del suo domicilio e degli importi pagati.

Si applicano alle registrazioni previste dalla presente legge le disposizioni di cui agli articoli 2215, 2216, 2220 del Codice civile.

Le spese non risultanti dalla registrazione cronologica di cui al presente articolo non sono ammesse in deduzione.

#### Art. 9.

Se le società e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili non hanno tenuto, ovvero si sono rifiutati di esibire le scritture obbligatorie secondo il Codice civile, le leggi speciali e la presente legge, l'Ufficio procede all'accertamento determinando il reddito imponibile in base agli elementi e dati raccolti ed alla situazione economica della impresa. Nell'accertamento deve essere menzionato il verbale, redatto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per la constatazione della mancanza o del rifiuto di esibizione delle scritture.

Nel caso previsto dal comma precedente, ferme restando le conseguenze stabilite dal citato articolo 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, il contribuente che si oppone all'accertamento deve dare la prova della inesistenza, in tutto o in parte, del reddito accertato. Le Commissioni di merito possono annullare l'accertamento quando la inesistenza del reddito risulta provata e possono ridurre il reddito accertato solo se il contribuente fornisce la prova dei dati sulla base dei quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore a quello determinato dall'Ufficio. In ogni caso nè il contribuente può addurre prove presuntive, nè le Commissioni possono motivare in base a elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento d'Ufficio.

Quando l'Ufficio accerta dall'esame del bilancio o delle scritture contabili o in base ad elementi o dati concreti raccolti anche al di fuori del bilancio e delle scritture medesime, che nelle diverse scritture o in alcuna di esse sono indicate spese inesistenti o comunque non dimostrabili, che le perdite effettive sono indicate in misura maggiore della realtà, che sono iscritte spese o perdite inesistenti, che sono omesse od indicate in modo inesatto le registrazioni di entrate, o che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irre-

golarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'Ufficio ha facoltà di correggere ed integrare secondo il suo apprezzamento con l'accertamento motivato le registrazioni contabili mancanti, inesatte o comunque non corrispondenti al vero. In caso di contestazione la prova contraria alle correzioni ed integrazioni apportate dall'Ufficio deve essere fornita dal contribuente.

Quando i fatti indicati nel comma precedente sono così gravi o ripetuti da far ritenere inattendibili i libri e le scritture contabili, l'Ufficio accerta il reddito con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, avvalendosi anche di quegli elementi che emergono dalle scritture e che ritiene veritieri, e si applicano le norme di cui al secondo comma. L'Ufficio deve menzionare nell'accertamento i motivi per i quali ritiene si renda applicabile il presente comma.

Quando nel corso del giudizio di merito dinanzi alla Commissione di primo grado emergono elementi per cui la Commissione ritenga applicabile il terzo o quarto comma del presente articolo, questa provvede secondo le norme dell'articolo 5.

Nelle ipotesi previste dal primo e quarto comma del presente articolo l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

#### Art. 10.

Le imprese che, pur non essendo società od enti tassabili in base a bilancio, sono obbligate, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile o di leggi speciali, a tenere libri, documenti e scritture contabili, debbono esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

In caso di mancata esibizione, si applicano gli articoli 20 e 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Quando mancano o per irregolarità si dimostrano inattendibili i libri, documenti e scritture obbligatori, il contribuente che si oppone all'accertamento deve fornire la prova dei dati in base ai quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore.

La disposizione di cui al comma precedente sarà applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1957 e anni successivi.

#### Art. 11.

Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono riscosse dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione l'impresa, l'ente o la società ha il suo domicilio fiscale.

La tassa di lire 200 prevista dal comma ultimo delle note apposte all'articolo 1, n. 111, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, si applica altresì ai libri previsti dall'articolo 7 della presente legge diversi da quelli di cui al citato numero 111 e al successivo numero 112.

Nella dichiarazione delle imprese che, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile sono obbligate a tenere libri e scritture contabili, delle società e degli enti tassabili in base a bilancio, debbono essere riportati gli estremi delle quietanze di pagamento della tassa di concessione governativa relative ai libri ai quali la dichiarazione si riferisce.

#### Art. 12.

La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale.

Agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilità nelle società previste dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile.

Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle

persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratti di collegio.

La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nei commi precedenti rende applicabile in ogni caso il quarto comma dell'articolo 9.

Le persone fisiche che sottoscrivono, in rappresentanza legale di società od enti o di incapaci, ovvero ai sensi del secondo comma del presente articolo, dichiarazioni non corrispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da loro sottoscritte.

#### Art. 13.

Quando dalla dichiarazione dei redditi risultano passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente oppone simili passività, interessi passivi od altri oneri, l'Ufficio delle imposte può richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. Tale certificato deve attestare l'ammontare degli elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitori o creditorî, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'Ufficio. Il certificato dell'ente creditore controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto, deve menzionare esplicitamente che viene rilasciato su richiesta del contribuente ai fini del presente articolo.

Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito

controlla la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito, società finanziaria o fiduciaria.

In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passività, gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in deduzione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'Ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonchè l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime.

#### Art. 14.

Ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di qualsiasi contribuente o categoria di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le società e gli enti anche privati che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le società e gli istituti di assicurazione sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati nonchè tutti gli elementi, i dati e le informazioni in loro possesso.

Gli enti che hanno potere di imposizione sono tenuti a corrispondere, per quel che riguarda informazioni sull'accertamento e la riscossione dei tributi, solo a specifiche richieste dei Capi degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'Istituto centrale di statistica nè agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, agli istituti ed aziende di credito e alle società finanziarie e fiduciarie per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, alle società ed agli istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, nè agli Uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi.

In caso di rifiuto, si applicano le penalità previste dalle leggi vigenti.

#### Art. 15.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno solare precedente, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto o cancellato.

#### Art. 16.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono presentare, insieme con la dichiarazione dei redditi, l'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci che sono stati in carica durante l'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto allegato alla dichiarazione, indicando per ciascuno la residenza, il domicilio fiscale, l'ammontare dei compensi corrisposti, nonchè quello delle somme a qualunque titolo erogate, ancorchè non siano detraibili dal reddito mobiliare della società od ente che fa la dichiarazione.

#### Art. 17.

Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli.

Dall'annotazione debbono risultare:

a) il cognome, il nome e la paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;

d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purchè integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa.

Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonchè nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto medesimo, deve essere indicato il prezzo fatto per i riporti e per le operazioni a termine.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

#### Art. 18.

A decorrere dal 1º gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti di autore oppure canoni o proventi per la cessione o la concessione dell'uso di brevetti, disegni, processi, formule,

marchi di fabbrica e simili, ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione, è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte le ritenute seguenti:

a) per imposta di ricchezza mobile, il 18 per cento oltre il 3 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,50 per cento per la relativa addizionale provinciale, quando si tratti di canoni o proventi corrisposti in relazione all'esercizio di una attività industriale o commerciale;

b) per imposta di ricchezza mobile l'8 per cento oltre il 2,40 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,20 per cento per la relativa addizionale provinciale in ogni caso diverso da quelli indicati *sub a)*;

c) per imposta complementare, il 4 per cento se trattasi di persone fisiche.

Deve essere operata, altresì, la ritenuta dell'addizionale a favore degli Enti comunali di assistenza in ragione di cinque centesimi per ogni lira di imposta trattenuta.

L'Intendenza di finanza provvede annualmente a liquidare le quote dei versamenti in Tesoreria spettanti ai singoli enti.

L'ammontare delle imposte trattenute deve essere versato, entro venti giorni, alla Sezione di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione chi ha eseguito il pagamento ha il suo domicilio fiscale. In sede di liquidazione annuale dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sul reddito su dichiarazione del percipiente si provvede al conguaglio.

Nel termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi i soggetti che hanno operato le ritenute devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'elenco nominativo delle persone alle quali furono, nell'anno precedente, effettuati i pagamenti, indicando per ciascuna di esse l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle imposte trattenute. All'elenco deve essere allegata una attestazione della Sezione di Tesoreria comprovante i versamenti eseguiti.

Le imposte non versate a norma del quarto comma sono accertate ed iscritte in ruolo straordinario al nome del soggetto tenuto al

versamento e riscosse in unica soluzione con la soprattassa di cui al quinto comma dell'articolo 42.

#### Art. 19.

Nell'elenco annuale previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, i datori di lavoro e gli enti tenuti ad effettuare la ritenuta della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare sulle retribuzioni corrisposte, debbono indicare i seguenti elementi:

1) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di opera, distinguendo le quote esenti per effetto della detrazione di lire 240.000 ragguagliate ad anno, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile rispettivamente con le aliquote del 4 e dell'8 per cento, la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare;

2) la distinta di tutti gli altri versamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori d'opera, sui quali non è stata effettuata la trattenuta;

3) l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei versamenti agli enti aventi diritto alla percezione dei contributi stessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed agli enti parificati agli effetti tributari all'Amministrazione statale.

## TITOLO II.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI RICCHEZZA MOBILE E COMPLEMENTARE.

#### Art. 20.

I maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio.

Per gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate dall'articolo 2200 del Codice civile, la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle attività comunque afferenti all'esercizio dell'impresa.

I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non computati ai fini della determinazione del reddito imponibile, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti.

Sono esclusi i maggiori valori derivanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate in conformità alla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

#### Art. 21.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile delle imprese, in qualsiasi forma costituite, la valutazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio.

Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente.

Il contribuente ha, tuttavia, facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purchè ne abbia dato comunicazione scritta all'Ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo.

La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio se non revocata vale anche per gli esercizi successivi.

Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di

compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in Borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 2446 del Codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in Borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

La minore valutazione in confronto al costo attribuita ai titoli alla chiusura di un esercizio in conformità alle disposizioni dei commi precedenti, può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione dell'articolo 20 della presente legge nell'esercizio in cui un maggiore valore, in confronto a quello attribuito ai titoli nell'esercizio precedente, venga realizzato o distribuito o iscritto in bilancio.

La disposizione del comma precedente vale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, relativo alla valutazione delle merci e delle materie prime.

#### Art. 22.

I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono imputati a capitale o distribuiti o comunque emergono dal bilancio.

Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa è rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.

#### Art. 23.

Per la determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sono deducibili, nell'esercizio in cui sono

state sostenute, esclusivamente le spese e le passività inerenti a redditi assoggettabili all'imposta stessa, nonchè la quota di spese generali imputabile a tali redditi.

Nei confronti delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di ricchezza mobile, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente.

#### Art. 24.

Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 8 ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 e successive modificazioni ed aggiunte.

I redditi contemplati negli articoli 7 ed 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa, non formano oggetto di accertamento separato *una tantum* e concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile di ciascun anno, unitamente a tutti gli altri redditi derivanti dalla medesima attività industriale, commerciale o professionale del soggetto.

Quando le operazioni produttive dei redditi di cui al comma precedente si prolungano oltre l'anno, il reddito imponibile si determina sulla base della quota di ricavo e di spese proporzionalmente imputabile all'attività svolta in ciascun anno, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione.

#### Art. 25.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio.

La stessa facoltà è concessa anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a

condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili, a norma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e che il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione.

Per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi.

#### Art. 26.

Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* a carico delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che hanno chiesto che il loro reddito imponibile sia accertato in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, è esente da imposta il 10 per cento delle spese che il contribuente ha effettuato per nuovi impianti installati in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. L'ammontare del reddito esente non può in nessun caso superare il 5 per cento del reddito dichiarato.

#### Art. 27.

Con effetto dal 1° luglio 1956, l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo, spettano anche alle cooperative comunque costituite ed alle società che non siano costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita ».

#### Art. 28.

Le somme erogate dalle imprese, a titolo di liberalità, in favore del personale dipendente e quelle allo stesso titolo da chiunque erogate in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti sono detraibili dal reddito

dichiarato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino a concorrenza del 5 per cento del reddito stesso, quando scopo specifico della liberalità è l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto o la beneficenza.

#### Art. 29.

Sono detraibili dal reddito dichiarato ai fini della imposta di ricchezza mobile di categoria *B*:

a) le somme che, all'infuori del dividendo, le società cooperative di consumo ripartiscono tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata;

b) le somme erogate dalle società cooperative di produzione e lavoro ai loro soci a titolo di integrazione dei salari già corrisposti sino al limite dei salari correnti.

#### Art. 30.

L'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dall'imposta complementare, qualora il loro ammontare complessivo diviso per il numero degli anni di servizio prestati, dia un quoziente che non raggiunga le lire 40 mila.

« Se il quoziente supera tale somma, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare si applicano sull'ammontare complessivo dell'indennità, diminuita di una quota esente di lire 40 mila per ogni anno di servizio prestato ».

#### Art. 31.

A decorrere dal 1° luglio 1955, il limite di lire 480.000, indicato nell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è elevato a lire 540.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori di opera inferiori al nuovo limite.

## Art. 32.

Le quote dei redditi di ricchezza mobile categoria B, C-1 e C-2, dichiarate esenti dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e dall'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, sono elevate a lire 4.000.000 e a lire 2.000.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

I figli caduti in guerra si considerano viventi e a carico.

Sono da computarsi nel numero dei figli, che concorrono a determinare le condizioni per l'esenzione, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche all'imposta sui redditi agrari.

Per l'applicazione delle esenzioni a favore delle famiglie numerose in materia delle predette imposte, ed in genere di tutte le imposte dirette erariali, è sufficiente l'indicazione della composizione della famiglia, con i dati anagrafici, nella dichiarazione annuale che il capo famiglia è tenuto a presentare.

## Art. 33.

La quota esente del reddito complessivo, ai fini dell'imposta complementare, come stabilita dal primo comma dell'articolo 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, è elevata a lire 3.600.000 e a lire 1.700.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'articolo 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

## TITOLO III

## SANZIONI.

## Art. 34.

Chi omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000, ferme restando le

norme di cui al secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608. L'ammenda è raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

In caso di omessa dichiarazione, se l'ammontare dei redditi definitivamente accertati supera le lire sei milioni, si applica altresì l'arresto sino a sei mesi. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Per la cognizione dei reati previsti e puniti nel presente articolo si applica l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Le disposizioni precedenti si applicano senza pregiudizio delle altre sanzioni previste per i casi di mancata o infedele dichiarazione, in dipendenza di accertamento o rettifica di ufficio, dalle norme vigenti per le singole imposte.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

## Art. 35.

È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singole leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

1) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attività o siano state iscritte passività inesistenti, siano state formate scritture o documenti fittizi, siano state alterate scritture o documenti contabili, non provvede, in sede di dichiarazione dei redditi, alle rettifiche dei dati conseguenti;

2) chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero 1, indica nella dichiarazione dei redditi passività inesistenti;

3) chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denuncia le trattenute in misura non corrispondente alla realtà;

4) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

#### Art. 36.

Quando, in conseguenza dei fatti indicati negli articoli precedenti, l'imposta evasa o di cui si è tentata la evasione, sia superiore a lire 600.000, l'ammenda o, rispettivamente, la multa non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si è tentata l'evasione.

Se dai fatti indicati nell'articolo precedente deriva una evasione di imposta di speciale tenuità, si applica soltanto la pena pecuniaria.

Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa dell'azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle soprattasse.

#### Art. 37.

È punito con la multa da lire quindicimila ad un milione l'amministratore e il componente degli organi di controllo di società od enti tassabili in base a bilancio che non denuncia nella relazione annuale, se è tenuto a farla o a sottoscriverla o altrimenti nella dichiarazione dei redditi, la mancanza di taluno dei libri o delle scritture contabili prescritte.

La pena è dell'ammenda da lire 10 mila a un milione se la omissione di denuncia riguarda altre violazioni alle norme sulla tenuta delle scritture contabili.

#### Art. 38.

Coloro che sono stati condannati per i reati previsti dagli articoli 35 e 37 non possono essere eletti alla carica di sindaco di società per un periodo di cinque anni e, se eletti, decadono dall'ufficio.

#### Art. 39.

È punito con ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri senza trascrivervi gli

estremi della quietanza di cui ai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164. La pena si applica nella misura da lire 100 a lire 10.000 nel caso che sia soltanto omessa l'apposizione della firma o del timbro sulla bolletta.

#### Art. 40.

Quando la procedura di accertamento o di rettifica sia definita con la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, prima che sia intervenuta alcuna decisione degli organi del contenzioso tributario, ovvero per mancata opposizione del contribuente all'accertamento dell'Ufficio, si osservano le seguenti disposizioni:

1) la soprattassa per infedele dichiarazione è ridotta ad un sesto della differenza tra l'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione;

2) la soprattassa per omessa dichiarazione è ridotta al sesto dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Nel caso previsto al terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la soprattassa è ridotta al decimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

3) qualora la dichiarazione sia stata presentata con un ritardo non superiore ad un mese, la soprattassa è ridotta ad un dodicesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario. Ove si tratti delle dichiarazioni stabilite nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la soprattassa è ridotta ad un ventesimo dell'imposta definitivamente dovuta per un esercizio finanziario;

4) le pene pecuniarie applicabili per fatti commessi in relazione all'accertamento del reddito definito sono ridotte ad un quarto, e alla multa è sostituita l'ammenda. La presente disposizione non si applica per le pene pecuniarie previste nell'articolo 35.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 41.

Le aziende e istituti di credito e le società finanziarie o fiduciarie, che rilasciano le attestazioni previste dall'articolo 13 in termini non rispondenti al vero, oppure non le rilasciano nel termine di venti giorni dalla richiesta scritta del contribuente, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Nei casi gravi la pena può essere aumentata fino a 5 milioni.

I dirigenti, funzionari, impiegati che firmano in rappresentanza e per conto dell'azienda o dell'istituto di credito o della società finanziaria o fiduciaria, attestazioni inesatte, incorrono, indipendentemente dall'azione penale, se siano punibili ai sensi del numero 4) dell'articolo 35, in una pena pecuniaria fino a lire 1.500.000.

Le pene pecunarie previste nel presente articolo sono applicate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro.

In caso di recidiva nelle infrazioni indicate nel presente articolo, l'azienda o l'istituto di credito e la società finanziaria o fiduciaria sono passibili del provvedimento previsto nell'articolo 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e, quando le infrazioni assumono carattere di eccezionale gravità, del provvedimento indicato nell'articolo 66 dello stesso decreto-legge.

Per i provvedimenti di cui al presente articolo, si applicano le norme contenute nel titolo VII, capo secondo e capo terzo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

#### Art. 42.

Per la mancata presentazione degli elenchi previsti nell'articolo 18, comma quinto, della presente legge, e nell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1933, n. 18, modificato dall'articolo 19, n. 1 della presente legge, si applica una soprattassa pari alla metà delle imposte dovute

sulle somme o retribuzioni corrisposte, oltre all'ammenda prevista dall'articolo 4, primo comma, dello stesso regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18.

In caso di ritardo nella presentazione degli elenchi stessi non superiore ad un mese, si applica soltanto la soprattassa ridotta alla metà.

Per l'infedele indicazione negli elenchi delle somme corrisposte si applica la soprattassa pari alla metà della differenza tra le imposte dovute e quelle risultanti dagli elenchi presentati.

Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni stabilite nei commi precedenti, coloro che provvedono ai versamenti prescritti dall'articolo 18 senza effettuare la ritenuta a carico dei percipienti delle somme corrisposte sono soggetti a soprattassa pari alla metà delle imposte non trattenute.

Nel caso di mancato versamento si applica una soprattassa pari all'intero ammontare delle imposte non versate. Se il mancato versamento si riferisce ad imposte già trattenute sui pagamenti fatti, il colpevole è punito anche con l'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

#### Art. 43.

Per la mancata o incompleta presentazione degli elenchi prescritti dagli articoli 16 e 19, nn. 2 e 3, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 500.000.

#### Art. 44.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della presente legge si applicano le sanzioni previste nell'articolo 13 della legge 9 febbraio 1942, n. 96, e nell'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi tributarie per la inosservanza da parte di aziende o istituti di credito, società finanziarie e fiduciarie e agenti di cambio, delle prescrizioni contenute nelle leggi stesse.

#### Art. 45.

I segretari generali delle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed i segretari degli Ordini professionali sono soggetti alla pena pecuniaria di lire 5.000 per ogni iscritto

o per ogni ditta nei cui riguardi non effettuino la comunicazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette prescritta dall'articolo 15 della presente legge.

#### Art. 46.

L'Ufficio delle imposte, in caso di violazione punibile con l'ammenda, con l'arresto, con la multa o con la reclusione, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendenza di finanza.

Questa procede nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, quando si tratta di violazione punibile con l'ammenda e, quando si tratta di violazione punibile con l'arresto, con la multa o con la reclusione, denuncia il fatto all'Autorità giudiziaria, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI VARIE.

#### Art. 47.

L'imposta sui fabbricati è in ogni caso applicata, per ciascun esercizio finanziario, sul reddito conseguito nell'anno solare precedente, valutato secondo le norme dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219.

#### Art. 48.

Il Ministro delle finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti alle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Deve essere indicato per ciascun contribuente l'ammontare dei singoli redditi e quello del reddito complessivo desunto dalla dichiarazione, al lordo e al netto delle detrazioni.

Il Ministro delle finanze dispone altresì la pubblicazione dei corrispondenti dati degli accertamenti d'ufficio.

#### Art. 49.

Gli ultimi due commi dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sono così sostituiti:

« Alle persone indicate nel comma precedente, ancorchè siano iscritte negli albi profes-

sionali, è vietato per un biennio dalla data indicata nel decreto che riconosce la cessazione dal rapporto di impiego presso l'amministrazione finanziaria, di esercitare le funzioni di assistenza e di rappresentanza nel compartimento o nei compartimenti presso i quali hanno esercitato le loro funzioni nell'ultimo quinquennio.

« Il termine è ridotto ad un anno se il rapporto d'impiego sia cessato per collocamento a riposo per limiti di età o per anzianità di servizio o se l'esercizio si svolge fuori del compartimento o dei compartimenti presso i quali il funzionario esercitò le proprie funzioni nell'ultimo quinquennio della sua attività.

« Per ogni violazione della norma prevista dal presente articolo si applica la multa da lire 50.000 a lire 500.000. La condanna comporta l'esclusione per un anno dall'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in aggiunta al periodo stabilito dai commi precedenti ».

#### Art. 50.

La data dell'udienza per la discussione dei ricorsi innanzi alle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari è comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorchè egli non abbia fatto domanda di audizione personale.

La comunicazione è effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale.

Terminata la discussione dinanzi alle Commissioni, il contribuente e il procuratore delle imposte si ritirano dall'aula. La Commissione decide immediatamente; la decisione, tuttavia, è pubblicata solo quando ne è inviata copia all'Ufficio.

#### Art. 51.

L'articolo 28, primo comma, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, è sostituito dal seguente:

« La mancata presentazione del contribuente a cui è stata data regolare comunicazione

dell'udienza per la discussione del ricorso, non impedisce, qualunque ne sia la causa, che la Commissione possa decidere nella controversia; il giudizio sulle domande di differimento per addotta impossibilità del contribuente a presentarsi è rimesso al potere discrezionale della Commissione ».

Art. 52.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 45 del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società, se non si provvede alla nomina dei liquidatori.

Art. 53.

Le disposizioni dell'articolo 20 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, si applicano anche nei casi di trasformazione di società in nome collettivo o in accomandita semplice in società tassabili in base a bilancio.

Art. 54.

Gli affittuari di fondi rustici, ai fini della determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per quanto concerne i cespiti ricavati dall'impresa agraria, che rientrano nell'esercizio normale ed ordinario dell'agricoltura, possono anche assolvere l'obbligo della presentazione della dichiarazione unica annuale, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, indicando nella stessa il reddito commisurato al reddito agrario pertinente al fondo, accertato catastalmente e rivalutato secondo i coefficienti stabiliti annualmente, con decreto ministeriale, ai fini dell'imposta complementare.

Al reddito così indicato si applicano i criteri di detrazione previsti dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e l'articolo 5 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 55.

Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano, a decorrere dalla dichiarazione relativa al primo esercizio sociale che ha inizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

Le disposizioni dell'articolo 17 entrano in vigore il 1º luglio 1956.

Gli agenti di cambio e gli altri soggetti indicati nell'articolo 17, devono, a tale data, ottemperare alle disposizioni contenute nello stesso articolo nei riguardi delle operazioni in corso.

In caso contrario si applicano le sanzioni stabilite nell'articolo 44.

Art. 57.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a decorrere dall'esercizio sociale che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i contribuenti che chiedano di essere tassati in base alle risultanze delle scritture contabili, le medesime disposizioni si applicano dal 1º gennaio 1957.

Art. 58.

Il certificato previsto dall'articolo 13 non può essere richiesto agli istituti indicati nello stesso articolo con riferimento a date antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Ordini professionali devono trasmettere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco degli iscritti alla data di

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)80<sup>a</sup> SEDUTA (19 dicembre 1955)

entrata in vigore della presente legge, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto.

Art. 60.

Alle persone che hanno cessato di far parte dell'Amministrazione finanziaria prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Art. 61.

Entro l'anno 1958 il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre il rilevamento fiscale straordinario previsto dal Titolo IV della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

È altresì autorizzato a disporre in qualsiasi momento rilevazioni separate per singole parti del territorio della Repubblica.

Art. 62.

L'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, l'articolo 5 dell'allegato F alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, gli articoli 18 e 33 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e gli articoli 15 e 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sono abrogati.

L'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, cessa di aver vigore a decorrere dalla stessa data in cui hanno effetto le disposizioni dell'articolo 40 della presente legge.

Art. 63.

Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, è autorizzato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni generali, nonchè le norme sulla riscossione eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e nella presente legge ed apportando ol-

tre alle modifiche utili per un migliore coordinamento, quelle necessarie per l'attuazione dei seguenti criteri:

1) adattamento delle disposizioni alla esigenza di semplificazione nell'applicazione dei tributi ed a quella di una razionale organizzazione dei servizi;

2) perfezionamento delle norme concernenti l'attività dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dei redditi.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative relative alle patenti automobilistiche** » (1169-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative relative alle patenti automobilistiche », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla modifica apportata dalla Camera.

RODA. Siccome il Senato da certa stampa è stato attaccato ed accusato di leggerezza, vorrei dire che il proponimento delle sinistre, espresso del resto dal collega Mariotti con le sue ultime parole pronunziate in Aula, era questo: dal momento che la portata finanziaria del progetto di legge in esame era, se non erro, di circa un miliardo e 500 milioni, la nostra parte intendeva mantenere inalterato il rinnovo delle patenti di terzo grado alle mille lire e redistribuire il minor gettito del terzo grado sui due primi gradi, il che, a conti fatti, avrebbe comportato un ulteriore aumento di poche centinaia di lire in aggiunta alle attuali quattromila. Infatti questa proposta è stata fatta al Ministro in fine di seduta, ed il Ministro ci ha risposto affrettatamente con dei dati, per cui non è stato possibile chiarire i concetti. Ecco il motivo per cui si è caduti in un errato

giudizio di calcolo, che giustamente la Camera ha rettificato successivamente. A nostra scusante debbo aggiungere che questa legge non era iscritta all'ordine del giorno di quella seduta. Il relatore si alzò all'ultimo momento, forzò i tempi ed obbligò quindi il Senato a discuterla non con quella preparazione sufficiente che ci sarebbe senz'altro stata se la legge stessa fosse venuta in discussione seguendo l'ordine dei lavori. Siccome la polemica poi si è estesa in tutto il Paese ed ha assunto aspetti notevoli, conviene qui chiarirli. Si è parlato di poveri automobilisti eccessivamente tartassati, ecc. Noi, pur avendo commesso l'errore materiale in cui siamo caduti, intendiamo precisare però che, se è vero che ci sono delle categorie tartassate nel nostro Paese, tra le meno tartassate vi è proprio la categoria degli automobilisti. Basterebbero pochissimi dati a dimostrarlo. Mentre la benzina nel 1938 pagava di imposta di fabbricazione 335 lire al quintale, per effetto dell'ultimo aumento intervenuto precisamente il 27 luglio 1954 è stata portata a 11.200 lire al quintale.

Il rapporto tra le 335 lire al quintale che la benzina pagava nel 1938 come imposta di fabbricazione e le 11.200 lire che si pagano oggi può sembrare macroscopico. (*Interruzione del senatore Marina*). Ma questo rapporto è esattamente pari a 32,2 volte rispetto al 1938.

Chiedo a voi se il costo della vita è aumentato dal 1938 ad oggi soltanto di 32 volte. Aggiungo anche che tutto il ceppo delle imposte indirette sui consumi, di fabbricazione ed entrate doganali, cui appartiene l'imposta di fabbricazione sulla benzina, è passato dai 6,3 miliardi nell'esercizio 1938-39 ai 507 miliardi nel 1954-55 con un aumento quindi di 80 volte. Tra queste imposte indirette sui consumi vi è l'imposta sullo zucchero, la quale, secondo il preventivo 1955-56, dovrebbe dare un gettito dai 70 ai 75 miliardi. Di proposito non voglio aggiungere commenti perchè le cifre sono già di per se stesse eloquenti in materia. Termino ricordando che si è parlato di incidenza della tassa di circolazione sugli automezzi. Qui dovrò dire che la tassa di circolazione dava un gettito di 135 milioni di lire nell'esercizio finanziario 1938-39. La tassa di circolazione degli automezzi attualmente percepita in lire del 1938 è pari a 339 milioni. Ho reso i ter-

mini omogenei per dimostrare che la tassa di circolazione è aumentata di 2,51 volte, però contemporaneamente gli automezzi sono passati dai 532.000, soggetti a tassazione nel 1938, a 1.460.000 automezzi circolanti nel 1954, con un incremento di 2,74, che, come voi potete osservare, è superiore al gettito ragguagliato in lire del 1938 della tassa di circolazione. Questo per dirvi che, se avessimo avuto il tempo di studiare questa legge e non fosse stata portata in Aula urgentemente senza la dovuta preparazione, i dati che abbiamo avuto l'onore di esporre qui li avremmo esposti anche in Aula con la considerazione, del resto accennata nella relazione di minoranza, che non si sarebbe dovuto assolutamente toccare il terzo grado, ma aumentare soltanto il primo e il secondo grado sempre però in misura sopportabile da chicchessia. Questo avevo il dovere di dire a nome del mio Gruppo per un elementare senso di chiarificazione e di giustificazione.

MARIOTTI. Desidero chiarire alcune cose, e certamente anche l'onorevole Ministro per debito di lealtà farà le considerazioni che riterrà opportune. Nella discussione generale avvenuta in Aula su questo disegno di legge che durò appena cinque minuti io feci questa precisa dichiarazione che risulta dal resoconto stenografico: poichè la legge che viene presentata non ha determinate finalità e non provoca trasferimento di investimenti da settori produttivi di beni di lusso a quelli metalmeccanici che consentirebbero un assorbimento di mano d'opera di massa, per principio il Gruppo socialista voterà contro. Senonchè (e qui vi fu l'errore che riconosco, e del resto l'ho già dichiarato) mi riservai di presentare un emendamento inteso a sollevare certe categorie disagiate, cioè a dire camionisti e taxisti.

Ignorando il numero delle patenti di primo grado, feci un errore di calcolo. Inoltre il relatore di maggioranza, senatore Trabucchi, fece queste testuali dichiarazioni: « Sono d'accordo con l'emendamento del collega Mariotti soltanto se il gettito non verrà a diminuire ». Il che significa che anche il relatore di maggioranza in seguito all'aumento delle patenti ignorava se il gettito veniva ad alterarsi o meno. Successivamente il signor Ministro di-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

80ª SEDUTA (19 dicembre 1955)

chiarò in Aula che il gettito veniva ad aumentare ed allora io ho fatto questa formale proposta, cioè che l'importo corrispondente alla eccedenza che si era venuta a manifestare rispetto al gettito previsto dal disegno di legge originario fosse portato in deduzione alle patenti di primo grado per avere quella famosa perequazione. Il Presidente Molè (al quale debbo la massima deferenza) levò poi la seduta e non ci fu il tempo materiale di fare questo calcolo. Così si formò, soprattutto perchè non avevamo elementi, l'errore di calcolo, che poi disgraziatamente si è tradotto in un errore politico quando si è avuta la reazione dell'opinione pubblica per la legge votata dal Senato. Debbo però chiarire che nei miei interventi, sia nella discussione generale che in sede di emendamenti, chiesi formalmente la perequazione delle patenti di primo grado in rapporto alla eccedenza che si era purtroppo determinata in seguito all'emendamento, con questo volendo dire che non intendevo essere complice di un inasprimento fiscale anche se involontariamente con questo errore di calcolo me ne ero reso colpevole.

Detto questo desidererei che l'onorevole Ministro mi desse atto che così sono andate le cose.

ALBERTI. Per debito di coscienza debbo illustrare con pochissime parole le condizioni di nascita di questo errore materiale. Le condizioni di sviluppo e di concretizzazione dell'errore le ha spiegate il collega Mariotti. Io avevo proposto al collega Mariotti di mettere in aggiunta all'emendamento l'esenzione per certe categorie per le quali l'automobile è strettamente strumento di lavoro come rappresentanti di commercio, commessi viaggiatori, medici condotti. Mancò purtroppo il tempo.

VALENZI. Debbo aggiungere poche parole a quelle già dette dai colleghi della nostra parte politica. Non ho alcuna esitazione a dichiarare che è stato commesso un errore da parte nostra e questo errore l'ho commesso anche io nel firmare l'emendamento. Bene ha fatto quindi il nostro Gruppo a parlare per mezzo del collega Minio e a rettificare l'errore

commesso come bene ha fatto la Camera a sopprimere l'emendamento da noi apportato. Questo errore è apparso soprattutto molto chiaramente dalla reazione dell'opinione pubblica quando ci siamo accorti che molti di coloro che venivano colpiti dall'aumento delle patenti di primo grado proposto con un nostro emendamento esercitavano un mestiere, possiamo dire, estremamente misero. Quindi sono lieto che la cosa si sia risolta in questo modo. Vorrei però fare una osservazione. C'è stata una campagna di stampa particolarmente scandalistica su tale questione che ci è sembrata, nonostante l'errore commesso e che riconosciamo, un po' esagerata, perchè la stampa si è accanita in particolare contro il senatore Mariotti mentre tutto il Senato aveva accettato l'emendamento. La seconda osservazione che vorrei fare, che dimostra come questa campagna di stampa aveva dei motivi non perfettamente giusti e sani, è che siamo stati attaccati così violentemente per l'aumento delle patenti di primo grado, mentre sono passati sotto silenzio tutti gli altri aumenti, riguardanti alcuni decreti catenaccio, che erano estremamente più elevati. Basterebbe ricordare l'aumento del sale o del caffè.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non è che questi aumenti non abbiano fatto chiasso!

VALENZI. Questo dimostra la volontà di certa stampa di presentare le cose un po' come pare utile alla propria parte politica.

MARINA. Mi dispiace di non essere stato presente in Aula al momento della votazione dell'emendamento Mariotti perchè avrei votato contro non tanto per delle ragioni sociali, come ha detto il senatore Mariotti, e cioè per il principio che coloro che più possono abbiano a pagare maggiormente, quanto per la considerazione che l'automobile è oggi uno strumento di lavoro anche per coloro che sembra lo usino come mezzo di lusso. Oggi l'automobile è mezzo di propulsione della vita attiva del Paese, per cui tutto quello che si pone in essere per aggravarne le spese di esercizio costituisce un errore fondamentale. A questo errore fondamentale è bene che sia stata apportata cor-

reazione. Non sempre l'opinione pubblica viene ascoltata dai parlamentari, ma in questo caso sono lieto che l'opinione pubblica abbia avuto ragione.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Desidero fare alcune osservazioni. Prima di tutto, dinanzi alle manifestazioni di sincera autocritica cui abbiamo assistito, dobbiamo indubbiamente riconoscere che effettivamente lo svolgimento della seduta è stato quello qui ricordato in specie dal senatore Mariotti. Io, quando seppi dalla Camera dei deputati che si intendeva ritornare, dopo la vivace reazione del nostro collega senatore Minio, al testo governativo, mi premurai di sapere se i presentatori dell'emendamento intendevano mantenerlo o no. In effetti si trattava di un salto notevole, però debbo dire che se guardiamo serenamente i carichi fiscali notiamo che probabilmente non è certo proprio questo un settore che presenti un'assoluta intollerabilità. Ripeto che un salto di seimila lire è indubbiamente notevole. Quando qui si discusse la possibilità di lasciare un onere di mille lire per le patenti di terzo grado, si propose di compensare il mancato aumento di gettito con un aumento maggiore sulle patenti di primo grado; io affermo però che non si deve fare un semplice calcolo aritmetico nel senso di compensare incrementi e decrementi di gettito, in base agli elementi di fatto considerati come invariati; noi sappiamo tutti infatti che esiste un notevole spostamento nel numero delle patenti di ciascun grado derivante proprio dalla diversa tariffa sul rinnovo delle patenti. Se non sono male informato, solo a Roma ottantamila persone hanno chiesto la concessione della patente di secondo grado e credo che non si tratti proprio di coloro per i quali la legge ha differenziato il grado.

Io penso che un giorno tutta la materia dovrà essere rivista, perchè è vero che la patente di terzo grado corrisponde ad una posizione di lavoro di persone come i tassisti e i camionisti, ma occorre anche tener presente che in genere si tratta di operatori in proprio. Chi ha una macchina e ne fa un tassì o chi possiede un camion ed esegue autotrasporti per conto terzi, ha un reddito probabilmente superiore a quello del senatore Marina (senza

voler entrare negli affari di nessuno) e sicuramente superiore al mio, oppure si tratta di lavoratori per conto terzi, nel qual caso chi rinnova la patente è il datore di lavoro e non l'interessato.

Indubbiamente l'opinione pubblica è stata molto attenta e vivace nelle sue reazioni ed anche nel Parlamento si è notata una corsa alla paternità dell'emendamento per il ripristino del testo governativo. Se tutto questo ha fatto in modo da far considerare il testo governativo come un testo veramente sensato e accettabile, allora tutto il male non è venuto per nuocere. Sinceramente, però, sul piano politico e sul piano umano io mi rammarico di quello che è accaduto e anche del modo con cui parte della stampa ha reagito agli avvenimenti. Non sono da molto tempo al Ministero delle finanze, ma personalmente sono abbastanza abituato alle male parole di giornali non di carattere informativo apolitico ma di giornali di partito. Ogni volta che si fa una proposta di aumenti, questa viene riconosciuta come insostenibile e nessuno ci mostra un faccia sorridente. Debbo dire, per quanto mi concerne, che ho cercato di non incoraggiare le polemiche ma di rasserenare l'ambiente dicendo che non si trattava affatto di una proposta venuta fuori senza alcun fondamento. Non sta a me dare consigli alla stampa di sinistra ma debbo dire che se per esempio essa avesse aspettato ventiquattro ore per reagire e discolarsi e avesse invece messo in evidenza, per esempio, il motivo fondamentale della proposta (lasciare a mille lire la patente di terzo grado), essa avrebbe fatto una operazione più redditizia dal punto di vista politico. Ribadisco, comunque, che non oso dare pareri che non sta a me dover dare. Dico soltanto che il senatore Mariotti e gli altri colleghi erano partiti da una valutazione che, dal loro punto di vista, era ineccepibile.

Noi oggi unanimemente possiamo chiarire le cose e prenderne atto ed io rientro nella tristezza isolata del Ministero delle finanze, senza quella collaborazione, sia pure estemporanea, sulla quale una volta avevo contato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

80ª SEDUTA (19 dicembre 1955)

« Il n. 183 della tabella allegata A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con

decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

183	Rilascio e vidimazione annuale di patenti di abilitazione a condurre:		
	a) automobili (patente di primo grado) . . . . .	4.000	con marche
	b) automobili (patente di secondo grado e terzo grado) autocarri, motocarrozette, furgoncini e motoscafi . . .	2.000	id.

La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.

Tale vidimazione per altro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno.

Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).

La patente di terzo grado regolarmente vidimata è valida nel corso dell'anno a condurre anche autoveicoli, per i quali sia richiesta la patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per questa ultima.

Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura degli Uffici del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, gli uffici collettori o le delegazioni dell'Automobile Club d'Italia per le patenti di automobili, motocarrozette e furgoncini.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2, ultimo del disegno di legge, che non è stato modificato dalla Camera:

« Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956 ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

*La seduta termina alle ore 21,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.